TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0569**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Joppi
569

Msso

Mons.r Mattia Capellari

Canonico di Udine

Trattato sopra il Matrimonio

TRATTATO
SOPRA IL MATRIMO
NIO

DELL'ILL.MO E REV.MO MON
SIGNORE MATTIA CAPEL
LARI VICARIO CAPIT.
S V E CANONICO PENI
TENZIERE DELLA CAT
TEDRALE DI
UDINE

TRATTATO

SOPRA IL MATRIMO-
NIO

DELL'ILL.MO, E REV.MO MON-
SIGNORE MATTIA CAPEL-
LARI VICARIO CAPIT-
S. V. E CANONICO PENI-
TENZIERE DELLA CAT-
TEDRALE DI

UDINE

TRATTATO

SOPRA IL MATRIMO NIO

DELL'ILL.MO E RE.V.MO MON
SIGNORE MATTIA CAPEL
LARI VICARIO CAPIT.
S V E CANONICO PENI
TENZIERE DELLA CAT
TEDRALE DI

UDINE

DISSERTAZIONE IN TRE PARTI DIVISA.

Nella prima parte si dimostra in generale quale sia l'origine, la natura, i diritti, l'esercizio in tutti i tempi e luoghi della sacra Podestà della Cattolica Apostolica Romana Chiesa.

Nella seconda si dimostra in particolare la Divina autorità, e diritti perpetuamente, ed universalmente esercitati dalla stessa Sta Chiesa sopra i Matrimonj de' suoi Figlivoli.

Nella terza si rimarcano le discrepanze, e collisioni in cui sono i Dogmi, e costituzioni della Chiesa medesima con le recenti Civili Prescrizioni intorno al matrimonio...

PARTE PRIMA.

Gesù Cristo fatto Mediatore tra Dio, e gli uomini avendo pubblicamente sulla Croce riportato un eterno Trionfo contro tutte le Infernali Potenze si formò un Regno che stendere si dovea per tutta la Terra e durare sino alla consumazione de' Secoli. A popolar questo Regno egli invitò i Popoli di tutte le Nazioni Ebrei, Gentili, Greci, Romani, Barbari essendo tutti Popoli suoi per diritto di conquista: e di questi tutti si compiacque di formare una grande società chiamata Chiesa in ordine ad indirizzarli al fine sublimissimo dell' eterna soprannaturale beatitudine del Cielo. Di questa società egli è il Capo essenziale, il Pontefice eterno, il Pastore e Vescovo supremo: questa egli pasce di continuo colla sua Parola, la purifica, e nudrisce co' suoi Sacramenti, la illumina, e sostiene cogli influssi della sua grazia, la guida e la regge coll'assistenza del suo Spirito, onde mantenga illeso ed intatto il deposito della sua Divina Costituzione e delle sue leggi.

Egli è un gravissimo errore di Lutero, Calvino, e loro seguaci che Gesù Cristo fu sebbene il Redentore non però Legislatore che egli in nulla derogò alle secolari podestà; e che la legge Evangelica non è legge di proprio e vero senso. e non diss' Egli per bocca del Salmista ps. 2. v. 6. Ego autem constitutus sum Rex ab eo super Sion Montem sanctum ejus; ep pure

oppure avea colla Dignità reale e non aveva il Legislativo potere, che alla Dignità medesima è intimamente annesso? *Ex te mihi egredietur, qui sit Dominator in Israel* disse il Profetta Michea vaticinando la nascita di G. C. in Betleme; ma che Dominio sarebbe il suo, se a lui manca l'esercizio giurisdizionale e leggislativo? Egli non fece legge veruna? Dove dunque vanno a parare i Vaticinj del Profetta Isaja? *De Sion exibit Lex* cap. 2. *Dominus Judex noster, Leggifer noster, Dominus Rex noster ipse salvabit nos.* Cap. 5. *Legem ejus Insulæ expectabunt.* cap. 42. *Lex a me exiet.* cap. 51. Che in questi Vaticinj si parli di G. Cristo fu intimamente persuasa in tutti i secoli la Chiesa, e lo dimostra apertamente ciò, che ne segue. *Prope est justus meus, egressus est Salvator meus.* E non s'intima egli stesso, *mandata mea servate* cap. 14. di S. Giovanni, e non ci dichiara il suo Apostolo Paolo, *cum sine lege Dei non essem sed essem in Lege Christi.* 1. ad Corin: cap. 9? E non furono eglino dal nostro Divin Salvatore abrogate le leggi del Libello di repudio, e del taglione e non furono da lui imposte le leggi di dover credere, e di dover ricevere il Battesimo per confessione dei Protestanti medesimi, e col togliere il Libello di repudio non fu da lui derogato alle costituzioni politiche dell' attuale in allora Giudaico Governo? Avendo egli costituita la Cristiana società introdusse pure nuove leggi e nuovi riti, instituì i Sacramenti, spiegò i misteri della Fede, confermò i morali, e naturali precetti ed affidò il rimanente del Governo agli Apostoli, e principalmente a Pietro, e a successori di lui, cui volle essere suoi Vicarj e supremi Principi nella Chiesa.

Poichè adunque la dimora visibile di G. Cristo in questa terra era limitata al tempo predefinito dal suo Divin Padre, così nell' imminenza della sua glo

riosa

riosa Ascensione al Cielo communicò e lasciò a Pietro e ad altri suoi Apostoli la potestà di governare il suo Regno il Popolo di sua conquista la Chiesa da lui formata collo spargimento del suo sangue; lasciò le sue Dottrine per illuminarla i suoi precetti per dirigerla, i suoi sacramenti per ajutarla e la sua autorità per governarla. Ogni potestà egli disse agli Apostoli suoi, in un monte loro indicato espressamente per questo è stata data a me in Cielo e in terra. Voi dunque andate in mio nome ammaestrate tutte le genti nella mia Dottrina battezandole nel nome del Padre del Figliuolo e del Spirito Santo insegnando ad esse le cose tutte, che io vi ho comandato d'insegnare, affinchè da tutti si osservino i miei precetti ed io sarò del continuo con voi fin alla consumazione de' secoli. cap. 28. dell'evangelista S. Matteo. Con queste parole fu agli Apostoli impartita l'autorità di pubblicare l'evangelio per tutto il Mondo anche contro il volere dei Principi civili, di conferire il Battesimo a tutti quelli, che lo chiedevano, di contenerli e confermarli nelle verità già loro insegnate. E come riferisce l'evangelista S. Giovanni disse pure: siccome il Padre ha mandato me così io mando voi. Egli pure manda gli Apostoli con vera e propriamente detta potestà sopra gli uomini, sicome con vera, e propriamente detta potestà sopra gli uomini egli fu mandato dal Padre. Le parole, che premise alla comunicazione del suo potere, data est mihi omnis potestas in Cœlo et in terra, convincono ad evidenza, che egli comunicò agli Apostoli vera, e propria potestà di legare e sciogliere d'impor precetti obbligandi in coscienza e liberare da tale obbligazione di assolvere dalle colpe e negare l'assoluzione, d'impore censure, e pene, e prosciogliere da esse giusta le di lui parole presso S. Matteo cap: 18. Qualunque cosa voi legherete sopra

sopra la terra, io vi assicuro, che sarà legata ancora in Cielo, e qualunque cosa sopra la terra voi scioglierete, sarà sciolta anche in Cielo. Quà pure collima l'ordine dato da G. C. di portare alla Chiesa le querimonie insorte fra i Cristiani, e di riguardare qual gentile, e miscredente colui, che non s'acchetta alla decisione della medesima e quà collima la sua Divina Podestà: qui vos audit, me audit, me audit, qui vos spernit me spernit. Oltre pertanto alla Podestà circa lo stabilire le regole della fede e dei costumi, circa l'amministrazione dei Sacramenti, circa il Divin culto, circa i sacri riti, ed altri ogetti di simil fatta Cristo impartì pure alla Chiesa due giurisdizioni, la prima delle quali nell'interno, e la seconda nell'esterno foro. Impartì egli la prima colle parole, Quorum remiseritis peccata remittuntur eis et quorum retinueritis retenta sunt. Impartì la seconda dicendo: Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum; si autem te non audierit adhibe tecum unum aut duo testes, si non audierit eos, dic Ecclesiæ, si Ecclesiam non audierit sit tibi tanquam Ethnicus et Publicanus. Abbiamo qui l'Accusatore il Reo il Giudice l'esame della causa la sentenza il castigo: abbiamo tutte le cose, che sono proprie dell'esterior Giudicatura. Questa potestà poi non poteva restringersi ai soli Apostoli, che morirono tutti in meno di un secolo. Fino alla consumazion de' secoli deve esistere la Chiesa, e per conseguenza fino alla consumazione de' secoli deve esistere questa Potestà, che G. Cristo ha instituita e comunicata agli Apostoli pel regolamento e buon governo della medesima Chiesa ancorchè avessero ad opporsi e contradire le potenze del secolo. Da ciò facilmente si scorge

la falsità della Dotrina de' Protestanti che la Potestà del Governo Ecclesiastico sia un semplice ministero d'insegnare, e persuadere, che la Chiesa sia come un collegio nella civile Repubblica per essere ella nata dopo le Città, e le Repubbliche già prima instituite e che dal supremo, ed assoluto dominio della medesima debba essa dipendere: e che ripugnano due supreme indipendenti Podestà; d'onde ne deriverebbe confusion gravissima e perturbazion di cose. Parlando sempre d'una Civile, Cattolica, ed Apostolica Podestà; altre sono le parti della Civile ed altre della dell Ecclesiastica Podestà: l'una, e l'altra ha il suo certo, e determinato genere di occupazioni; in cui l'una e l'altra sono indipendenti e supreme. La Civile si occupa circa i vantaggi Civili della Civile società, l'altra circa le cose sacre, e Divine. Qua non avvi veruna assurdo, e veruna confusion di cose: l'una e l'altra Podestà è di natura affatto diversa. l'una e l'altra ha i suoi confini limiti. Il vero loro divario di cose si è, che la Civile è di ordine naturale e procura la temporale nostra felicità; l'Ecclesiastica poi è di ~~...~~ ordine sopranaturale, e ci procura l'eterna Beatitudine. Ci riferì il fu Nuncio Apostolico Monsig.r Garampi, poi Cardinale averagli detto un giorno l'Imperatore Giuseppe II. Non si da questa vantata Podestà Ecclesiastica essa non può conciliarsi coll'autorità del Sovrano col suo ingrandimento e col bene dei Sudditi. A V.a Maestà rispose il Cardinale sono noti i tenuissimi principj della Casa d'Austria. Essa è giunta a tanta ampiezza di dominio, e gloria avendo sempre a canto la Podestà Ecclesiastica che esercitavasi assai più libera, e assai più in disteso. dunque conchiuse non è vero, che Ella non possa stare coll'Autorità Sovrana, al suo ingrandimento col bene dei sudditi.

L'Autorità della Chiesa non solo non è contraria all'autorità dei Regnanti, ma all'opposto quando si difendono i diritti e la causa della Chiesa, si difendono nel tempo stesso i diritti e la causa dei Principi e si cerca la sicurezza e tranquillità dello stato. Inculcava questa gran verità all'Imperator Teodosio il Pontefice S. Celestino nella lettera 19. e gli diceva che nella difesa della nostra Sta Religione è riposto munimen vestri Imperii: scientes Regnum vestrum sanctæ religionis observantia munitum firmius duraturum ... Subsequuntur enim omnia prospera si primitus, quæ Deo sunt cariora serventur.... Pro vestro enim Imperio geritur quidquid pro quiete Ecclesiæ, vel s. religionis reverentia laboratur. E allo stesso Imperatore così scrive il Pontefice S. Leone Epist. 43. cap. 3. Defendite contra Hæreticos immensum Ecclesiæ statum, ut et vestrum Christi defendatur Imperium... Cum enim Ecclesiæ causas tum Regni vestri agimus et salutis, ut Provinciarum vestrarum quieto jure potiamini. Gli stessi Imperatori Teodosio Valentiniano (sacra imperat. ad Cirillum et Metrop.) protestavano che pendet a Religione, qua Deus colitur nostræ Reipublicæ status, multaque inter hanc et illam cognatio intervenit. Nam et connexa inter se sunt et utrumque prosperis alterius successibus incrementa subit. Infatti Dio ha stabiliti i Principi per mantener l'ordine nella società, e per procurare la felicità dei Popoli su questa terra e non si può ottener questo fine senon col proteggere quella Religione, la quale fa regnare nel cuor dell'Uomo, il Dio dell'ordine, della pace della Giustizia e d'ogni felicità. Non è la vasta estension dello stato, ne la ricchezza o il numero grande di un Popolo che formi la forza e la felicità di un monarca, è senza dubbio la tranquillità e concordia dei Cittadini, la sol Ordinazione e perfetta sommissione dei sudditi. La Religione ...

intima all'uomo, che la sommissione e l'ubbidienza d'un stretto dovere imposto da Dio, e che all'addempimento di questo dovere Dio ha unite le promesse di una felicità senza termine. Lo scettro dei Regnanti non è sicuro se non fra le mani della Religione; questa sola insegna ai suoi figliuoli a conoscere e rispettare nella persona dei Sovrani l'immagine della Divinità, e a sottomettersi con pace al loro legittimo Impero. Subiecti igitur estote... propter Deum, [illegible] inculca il Principe degli Apostoli Epist. 1. cap. 2. sive Regi quasi praecellenti, sive ducibus tanquam ab eo missis... quia sic est voluntas Dei... Subditi estote in omni timore Dominis non tantum bonis, sed etiam dyscolis; haec est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias patiens injuste. La sublimità di questi motivi avvalorati dalla grazia di G. Cristo ha fatto vedere al mondo tutto portenti di fedeltà e di sommissione nei Cristiani dei primi secoli della Chiesa. Perseguitati essi nelle più strane e furiose maniere dalla crudeltà dei Pagani Magistrati e Regnanti, e avviliti con ogni sorta di disprezzo, straziati con insoliti inauditi tormenti, messi a morte a schiere a schiere come pecore al macello, ma tuttavia non si rivoltarono contro quello scettro di ferro, che sì barbaramente si percuoteva. Erano i più tranquilli e pacifici, i più sommessi e ubbidienti nelle cose tutte che appartengono alla Laica Podestà: ma costretti a disubbidire agli Imperatori per conservarsi fedeli a Dio, versavano volentieri il loro sangue piuttostochè cercare scampo nei tumulti, e nella ribellione. Eppure tanto grande era il loro numero, il coraggio, la forza, che avrebbero potuto far tremar tutta la potenza Romana, come francamente disse ai Gentili Tertulliano. Apologia adversus gentes. cap. 38. Questo è stato in tutti i secoli, e sarà sempre lo spirito della Cattolica Religione.

Ora di grazia per un momento solo si paragoni questa condotta dei Cattolici con quella che ha tenuta costantemente l'eresia. e per non andar vagando nei secoli remoti si ramentino i tumulti le sedizioni lo spargimento di Sangue le fatali Catastrofi dei Regnanti e dei Troni cagionate dal Luteranismo e Calvinismo in Germania in Francia in Olanda in Inghilterra e si dia per ultimo un'occhiata anche ai più freschi e notorj e terribili scompigli prodotti dal Giudaismo, e dalla Filosofia a sovversione delle meglio stabilite monarchie. Si confrontino le forti sì e piene di vigore ma tutto insieme rispettosissime Apologie di un Atenagora di un S. Giustino di un Tertulliano e di quelle modernamente le rimostranze dei Vescovi di Francia, e di Fiandra e del capo dei Vescovi indirizzate ai Regnanti per difendere la Dottrina e i diritti della Chiesa si confrontino dico coi sediziosi libelli dei Giansenisti e dei Filosofi, e colle ingiuriose opposizioni, onde portano delle procedure de magistrati, e delle leggi dei Sovrani che cercano di metter qualche freno alla loro baldanza si vedrà tosto la differenza importantissima fra lo spirito del Cattolicismo e lo spirito dell'eresia: quello tendente tutto alla concordia alla tranquillità alla sommissione, questo sempre intento a fomentar dissensioni, a turbar la pace a scuoter il giogo dell'ubbidienza e spargere semi di sedizione. Egli è dunque evidente anche soltanto secondo le viste dell'Umana Politica, che il vero inter... dei Sovrani esige, che si conservi la Chiesa nei suoi diritti e nel pieno, e libero esercizio dei medesimi. Non si possono attaccare questi diritti senza offendere la Religione: quella Religione che sola, che sola è propria a far regnare la pace, la concordia la subordinazione tra i Popoli; quella Religione che solo è efficace a far rispettare, e amare l'Autorità del Principato Civile per le grandi virtù, ch'ella [illegible] prescrive e ai sudditi e ai Sovrani per la forza soprannaturale dei motivi che ella insegna per la sublimità del fine ch'ella propone e per la elevatezza

dei sentimenti ch' essa inspira. L' Assemblea del ~~Clero~~ Clero francese in una rimostranza fatta al Re nel 1660 disse apertamente, che il voler innalzare la Regia Autorità sulle rovine dell' Autorità ecclesiastica è un rovesciamento dell' ordine stabilito da Dio che tira seco la rovina dell' Autorità Reale e distrugge i fondamenti dello Stato invece di rassodarli. La podestà del Principato Civile è stata stabilita ottimamente sulla parola di Dio scritta e sulla tradizione dei Padri: noi Cattolici tutti rendiamo con tutta la pienezza dello Spirito, e del nostro cuore omaggio a questa verità, e non cesseremo mai d'insistervi sopra, e d'inculcarla massimamente in questi infelicissimi tempi, ne' quali ~~ve~~ ne ha maggior assai bisogno. Anche l' Autorità della Chiesa in tutto ciò che appartiene alla Dottrina e disciplina è tanto evidentemente emanata da Dio, chi bisogna onninamente rinunciare al Cristianesimo per poterla mettere in dubbio. Si cominci dunque e colle Dottrine, e coi fatti a urtare la fede dei Cristiani sopra la Podestà della ~~fede~~ Chiesa ad oscurarla ad indebolirla, a farla languire a poco a poco, e finalmente a farla morire: che sarà della fede e dell' ubbidienza alla Podestà del Principato? E se questa medesima Podestà è quella che col suo esempio, e colle sue leggi insegna ai Popoli a sottrarsi dall' ubbidienza al Sacerdozio, a non rispettare i diritti, a non curarne le censure: deh come presto diventerà contaggioso questo morbo, ed andrà ad attaccare le viscere dell' Impero stesso.

E non solo per le viste di Politica, ma per uno stretto dovere ancora il Principe ~~deh~~ dee proteggere la Chiesa, dee prestare il suo braccio per tener in dovere quei temerari che ardissero contraddire alla di lei Dottrina, e violarne le pratiche. Riflettete, e tenete per certo, scriveva il Pontefice S. Leone il grande all' Imperator Leone epist: 156: alias: 125, che la real Podestà vi è stata data non solamente per regolar la Repubblica, ma principalmente per proteggere la Chiesa

col reprimere gli empj attentati dai Novatori, e col discacciare ben lungi da voi tutti coloro, che invadono i diritti ecclesiastici. Per conoscer questo dovere nei Principi basta il riflettere, che l'uomo ha per suo ultimo fine la felicità soprannaturale nel godimento di Dio per tutta l'eternità; che la Divina rivelazione insegna esservi nel Mondo la Divina Autorità dei sacri Pastori per dirigere gli uomini a questa sempiterna felicità in Cielo, che a questo scopo l'uomo deve indrizzare tutto se stesso a tutte le azzioni sue, ch'è buono tutto ciò che è conforme, e conducente come mezzo all'aquisto di questo fine, ed è cattivo tutto ciò che al fine medesimo è contrario, che la felicità dell'uomo su questa terra dev'essere subbordinata, e conducente al conseguimento della felicità in Cielo, e che per legittima deduzione i Regnanti medesimi sono esenzialmente subordinati, e soggetti alla Divina Autorità della Chiesa, la quale in ordine a condur l'uomo al suo ultimo termine dev'essere di regola alla Podestà del Secolo, come il fine dev'essere di regola del mezzo. e quindi quante non sono le leggi Civili, che furono immediatamente corrette dalla S. Chiesa, come dimostra il Dottissimo, ed eruditissimo Sommo Pontefice Benedetto XIV. de Syn: lib. 9 cap. 2.

Ma l'Ecclesiastica Podestà e Giurisdizione, dicono i Protestanti è spirituale; a lei compete solamente il governo degli Spiriti; e tutto ciò che è esterno nella Religione, e cade sotto i sensi degli Uomini appartiene all'ispezione, e regolamento della Potestà civile; perchè tutto l'esterno della Religione interessa la società relativamente al suo ben essere, e la potestà civile fu instituita da Dio appunto per vegliare al ben essere dell'umana società. Così dunque neppur l'insegnamento dei sacri Pastori non va detratto all'inspezione de' Principi secolari, le lezioni di Teologia, i libri, che trattano di Religione, le lettere Pastorali dei Vescovi, le Bolle dei sommi Pontefici, la

Liturgia, l'amministrazion dei sacramenti, la disciplina tutta insomma l'economia della Religione ella è un affare d'ispezione del Principato del secolo. Secondo queste massime considerando il tutto attentamente, non troveremo altro, che non appartenga all'ispezione e regolamento del Principato Civile, fuori che i pensieri della nostra mente, e gli affetti del nostro cuore: ben inteso per altro che anche questi non si esprimano mai colle parole, o con altri segni esterni. Ecco l'abisso, ecco la distruzion totale della Religion nostra. Basta aprire il Vangelo, e gli atti, e le lettere degli Apostoli per assicurarsi della falsità di tali massime irresistibile. La predicazion pubblica di una Religione, che distrugge il culto ricevuto, e autorizato dalle leggi; che introduce nuove costumanze, nuovi precetti, nuove maniere d'esterna professione, e di esercizio a tutti visibile, certamente interessa moltissimo l'umana società: eppure G. C. commette agli Apostoli suoi la predicazion del Vangello per tutta la terra; e tanto è lungi dal voler subordinare questa Potestà a quella de' Regnanti, che anzi predice agli Apostoli le contradizioni, e le persecuzioni, che incontreranno per parte dei Re e dei magistrati, cap. 10. di S. Matteo. 21. di S. Luca; e li conforta a proseguir con coraggio nell'intrapresa carriera contro tutti gli sforzi della potenza umana. Il sinedrio degli Ebrei avea comandato agli Apostoli Pietro e Giovanni di non predicare il Nome di Gesù Cristo, minacciandoli di grave castigo in caso di trasgressione: ma i santi Apostoli contraposero il comando di Dio al comando degli uomini: si justum est in conspectu Dei vos potius audire quam Deum, judicate act. cap. 21. per ordine del Governo furono chiusi gli Apostoli in carcere per la predetta lor disubbidienza; ma l'Angelo del Signore, che miracolosamente indi li trasse confortolli a predicare senza riguardo agli

agli ordini in contrario: *Angelus autem Domini per noctem aperiens januas carceris et educens eos dixit: Ite, et stantes loquimini in templo Plebi omnia verba vitæ hujus.* act: cap. 5. Nell'Impero Romano vi era legge antica di non introdurre nuove Religioni senza l'Autorità del Senato. In tutte le persecuzioni si fecero dagli Imperatori decreti proibitivi del Cristianesimo inerendo all'accennata legge e rinovandola: il formar ceto, o adunanza di molte persone senza la licenza del Principe, o del Magistrato era cosa vietata severamente dalle leggi Romane, molto più quando s'introducea una stretta unione di sentimenti, e di affetti tra gli abitanti di diversi Popoli lontani l'uno dall'altro, si scrivano lettere, si spediscano messaggieri, si alleghino ministri, e Presidenti si faciano questue, si mandi denaro. Gli Apostoli fecero tutto questo e insegnarono col loro esempio, e colla voce ai Primi Cristiani di farlo. Dunque se vera è la Dottrina degli eretici, che tutto l'esterno della Religione soggiace all'Autorità Civile, e che il Redentore di Dio non ha in niente limitata la stessa Autorità; dunque gli Apostoli peccarono, e peccar fecero il Popolo contro l'ubbidienza all'Autorità legittima, anzi pure di una tale prevaricazione e scandalo chiamarono a parte l'Angelo stesso del Signore; dunque tutti onninamente tutti i Cristiani dei primi tre secoli sono stati una massa di seduttori, e di ribelli degni di tutti quei tormenti, onde furono stracciati e uccisi. Gli Atti, e le Lettere degli Apostoli mostrarono ad ogni tratto l'esercizio della loro sacra Autorità sulla Dottrina, e sulla disiplina, e lo mostrano fatto senza la menoma dipendenza, anzi contro gli espressi divieti di tutte le Potenze della Terra. La Tradizione tutta onninamente tutta depone a favore di questa Autorità, e del suo esercizio, non vi è Padre, o Concilio, che non l'asserisca espressamente, o non la supponga.

Sono senza numero le luminose infragabili testimonianze a favore dell' ecclesiastico Principato, anche di quegli aurei primi secoli della Chiesa, in cui essa per confessione degli stessi Novatori era pura ed illibata. Per non esser troppo prolisso mi restringo a produrne alquante soltanto. S. Ignazio Martire, che fu discepolo dell' Apostolo ed evangelista S. Giovanni scrisse a quelli di Filadelfia: Principes subditi estote Cesari, milites Principibus, Diaconi Presbiteris, Presbiteri, et Diaconi atque omnis Clerus simul cum omni Populo, et Militibus et Principibus, sed et Cesare obbediant Episcopo, Episcopus vero Christo sicut Patri Christus, et unitas per omnia servetur. Di simili precetti piene sono le altre lettere dello stesso Santo Martire agli Efesini, ai Magnesiani, ai Traliani, agli Smirnesi. Al tempo di Origene, il quale appartiene al fine del secondo, ovvero al principio del terzo secolo, era così certo e a tutti palese che i Vescovi hanno la Giurisdizione, e podestà propria di un pubblico Magistrato, ch' egli contra Celso lib. 3. mette ciò, come base e indubitato Principio, e mette la Chiesa a paraggio colla Repubblica, e gli ecclesiasti magistrati coi Magistrati Civili. Universalmente da tutti i Greci Padri l' Episcopato apellasi Archiprincipato. Tertulliano pure così vicino ai tempi Apostolici ci riferisce nel cap. 14 scorp: che Vir Homo scilicet Petrus (Apostolus) condiscerat Regem quidem honorandum, ut tamen tunc Rex honoretur, cum suis rebus insistit cum a Divinis honoribus longe est. All' Imperator Costanzo parlò così: il grande Osio Vescovo di Cordova, che fu uno dei Padri del primo Generale Concilio Niceno,, Desine quæso Imperator, ne te rebus misceas ec„clesiasticis nec nobis in hoc genere præcipe, sed potius ea „a nobis disce. Tibi Deus imperium comisit; nobis quæ sunt

„ Ecclesiæ contradidit. at quemadmodum qui tunc Imperi
„ um malignis oculis carpit, contradicit ordinationi Divinæ: ita
„ et tu cave ne quæ sunt Ecclesiæ, ad te ~~thra~~ trahens, ma-
„ gno crimini obnoxius fias. „ Questo intrepido discorso è ri-
portato da S. Atanasio nella storia degli Ariani ai monaci
N°: 44. e immediatamente soggiunge lo stesso S. dottore:
Quando a condito ævo auditum est, quod judicium ecclesiæ
auctoritatem suam suam ab Imperatore accepit? Dell'impe-
ro, magistrato ecclesiastico fa pure apperta menzione S. Grego-
rio Nazianzeno nell' orazione 17. ove dice: „ Quid autem
vos Principes et Præfecti? Vos quoque Imperio meo, ac ~~th~~
Throno ba Christi subiicit. Imperium enim nos quoque gerimus,
addo etiam præstatius, ac perfectius; nisi vero æquum est Spiritum
carni fasces submittere et Cœlestia Terrenis cedere. Vantava un
Prefetto l'autorità e l'ordine dell'Imperator Valente per
disporre in affari di ecclesiastica impotenza, e come narra
lo stesso S. Gregorio di Nazianzo nell' orazione 20. Nos vero
quid tandem tibi videmur disse il Prefetto al S. Vescovo
Basilio il grande, e S. Basilio, nihil sane, a lui rispose,
dum hæc jubetis „ Conveniar ipse scriveva l'Arcivescovo
di milano, e Dottore della S. Chiesa S. Ambrogio nella lettera
20. (trattavasi solamente di un sacro Tempio materia-
le che l'Imperator volea fosse ceduto agli Ariani) „ a Co-
„ mitibus et Tribunis, ut Basilicæ fieret matura traditio dicen-
„ tibus Imperatorem jure suo uti, eo quod in potestate ejus
„ essent omnia. Respondi .... ea, quæ sunt Divina Impe-
„ ratoriæ potestati non esse subbiecta „ e nella lettera 37. scri-
coraggiosamente, e da par suo allo stesso Imperator Va-
lentiniano: „ Noli te gravare Imperator, ut putes te in
„ ea, quæ Divina sunt Imperiale aliquod jus habere. Noli te
„ extollere si vis diutius imperare .... Ad Imperatorem Palatia
„ pertinent, ad Sacerdotem ecclesiæ. Pubblicorum tibi mœnium

ijs commissum est, non sacrorum" Fu pure l'Imperatore Leone Isaurico seriamente ammonito. Gerarca Gregorio secondo, che "ecclesiis Prepositi sunt Pontifices a Reipublicæ
"negotiis abstinentes: et Imperatores ergo similiter ab ecclesia-
" sticis abstineant, et quæ sibi commissa sunt capescant"

Potrebbesi qui addurre ancora una lunga serie d'illustri proteste dei Regnanti medesimi, che hanno solamente riconosciuta e confessata questa inconcussa verità. Tedimone due soltanto; Si Ecclesiasticum sit sanciona così l'Imperador Giustiniano nell' art: 123. nullam comunionem habent Civiles magistratus cum ea disceptatione, et Religiosissimi Episcopi secundum sacros canones finem imponunt. E l'Imperador Basilio nell' ottavo Concilio ecumenico azione 10 diede ai laici tutti questi salubenimi avvertimenti, che i Pontefici, i Patriarchi i Sacerdoti "regiminis officium sortiti sunt,
" sanctificandi, ligandi, et solvendi potestatem habent, eccle-
" siasticas, et Celestes adepti sunt Claves. Nos porci santifi-
" cari, ligari, vel a ligamento solvi debemus. Quodcumque e-
" nim Religionis, et sapientiæ Laicus excitat... Donec Laicus
" est ovis vocari non desinat.... opertet nos cum timore et fide
" sincera hos audire et a facie eorum vereri cum sint ministri Dei om-
" nipotentis, et hujusmodi formam possideant; et amplius quam
" ea quæ sunt nostri ordinis requirere.

Al sommo diritto adunque il Sommo Pontefice Giovanni XXII colla sua costituzione Licet juxta Doctrinam condannò l'errore di Marsilio di Padova e di Jandun., i quali sostenevano che la Chiesa non ha Giurisdizione veruna, e che tutta l'Autorità della medesima consiste nel dirigere e persuadere. Al fatto diritto Benedetto XIV nella costituzione ad assiduas che è la 44. del tomo 4 del suo Bollario, condannò il pravo e pernicioso opuscolo del Padre La Borde, in cui egli tenta e si sforza di rovesciare la Potestà di Cristo conferita alla Chiesa

di promulgar leggi e di punire i delinquenti, e sottomettere talmente l'Ecclesiastico ministero alla Laica Potestà; che pretende alla medesima appartenere tutto quanto l'esterno, e sensibile Governo. Che più? Il sacro concilio di Trento nel cap. 6. de sac. ordinis ha fulminata la scomunica contro di quelli, che negano essersi nella Chiesa Catolica un sacro Principato, per Divina disposizione instituito, e formato di Vescovi, di Sacerdoti e di altri ministri.

PARTE SECONDA

Dimostrata finora l'origine, la natura, le attribuzioni, i diritti, l'universale perpetuo esercizio, in generale dell'Ecclesiastica Potestà; ed ommesse per esser possibilmente breve molte stravaganze ed assurdità dei Protestanti nel proposito, i quali come è proprio dell'eresia precipitano di errore in errore, costanti sono nelle loro incostanze, ora io passo a dimostrare quei sacri diritti che la Chiesa universale possiede, ed ha perpetuamente esercitata sopra i matrimonj de' suoi fedeli. Egli è un articolo di nostra fede, che il Matrimonio dei Cristiani fu da Gesù Cristo elevato alla dignità, e virtù di vero Sacramento conferente la grazia, onde possano i conjugi ritenere perpetuamente la loro unione, ed educar santamente la loro prole, come ci assicurano le tradizioni di tutti i secoli, il sentimento unanime di tutti i Padri, le solenni definizioni dei generali concilj, e come sotto pena della scomunica ci propone a credere il sacro Concilio di Trento con questo Canone che è il primo de Sacramento matrimonj „ Si quis dixerit matrimonium
„ non esse vere et proprie unum ex septem legis
„ Evangelicae Sacramentis a Christo Domino institutum,
„ sed ab hominibus in ecclesia inventum, neque gratiam
„ conferre, anathema sit. „

Se il Matrimonio dei fedeli è proprio e vero Sacramento, dunque alla Chiesa esclusivamente competono gli oggetti, che lo precedono, che lo accompagnano, e che gli vengono appresso; siccome alla Chiesa privativamente appartengono i precedenti, i concomitanti e i susseguenti oggetti del Battesimo, della Confermazione, dell'Eucaristia, della Penitenza, dell'estrema unzione, e dell'Ordine. Quindi

alla Chiesa s'aspetta come altra volta ho detto il dirigere
ed il decidere intorno agli sponsali, che sono una prepara-
zione al conjugal Sacramento, il determinare le qualità
e condizioni necessarie ed opportune in quelle persone
che lo vogliono ricevere, l'apporre, e rimovere per giusti
e legittimi motivi quegli impedimenti che si rendono im-
meritevoli, ed incapaci a riceverlo, il decidere ove sussista,
o non sussista il vincolo conjugale, ed ove abbia luogo
la separazione personale dei conjugi. Questa sacra
giurisdizione e potestà sopra gli oggetti del matrimo-
nio, dal qual bene o male contratto dipende per la
massima parte il tenor della vita, e l'eterna salvezza del-
le anime; ella è certissima in via di fatto, e dimostra-
tivamente si prova che la Chiesa dal suo nascere fino a
nostri tempi ha esercitato il diritto di far leggi, e porre
impedimenti al matrimonio. In S. Luca cap. 16. v. 18
Gesù Cristo dice: omnis, qui dimitit uxorem suam et
alteram ducit mœchatur; et qui dimissam ducit
mœchatur. Lo stesso dicesi in S. Matteo e in S. Marco.
Si sa, che presso gli Ebrei il ripudio era permesso, come pa-
re dalle leggi Romane, che avevano i Padroni di quei
Paesi, e lo era parimente presso altre nazioni, come osser-
va il Grozio de jure Belli, et pacis lib. 2. cap. 5. part. 9. S.
Paolo nella sua prima lettera alla Chiesa di Corinto al cap. 7.
11. ha promolgate parecchie leggi sopra il matrimonio.
Uxori vir debitum reddat, similiter autem uxor viro. Mulier
sui corporis potestatem non habet, sed vir. Similiter autem et
vir sui corporis potestatem non habet sed mulier. Nolite fraudare in-
vicem nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi.
Iis qui matrimonio juncti sunt, præcipio non ego, sed Domi-
nus uxorem a viro non discedere, quod si discesserit manere
innuptam, aut viro suo reconciliari. Ma egli poi vi mette

una eccezione, e ci fa sapere ch' Egli la mette da se medesimo coll' autorità pel buon governo della Chiesa impartitagli dal Divin Salvatore. „ Ceteris ego dico non Dominus: si quis frater habet
„ uxorem infidelem, et hæc consentit habitare cum illo non dimi-
„ tat illam. Et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic con-
„ sentit habitare cum illa non dimittat illam.... Quod si infidelis
„ discedit, discedat; non enim servituti subjectus est frater, aut
„ soror in hujusmodi. „ Che è quanto il dire: se un infedele ammogliato si converte alla fede, e sua moglie non voglia convertirsi, ma con tutto ciò acconsenta di stare con lui, sine contumelia Creatoris, deve ritenerla, e trattarla da vera moglie. Ma se costei ricusa di starsene con lui, vada pure, ed il convertito ne prenda un' altra. Vuolsi vedere anche un altra giudicatura dell' Apostolo in cause matrimoniali? Eccola nella stessa lettera al cap. 5. uno di quel Paese avea sposato sua matrigna, e l'Apostolo dopo di aver ripresa acremente tutta la Chiesa di Corinto, perchè non avealo obbligato a sciogliersi da quell' incestuoso legame, pronuncia sopra un tal fatto la seguente sentenza: „ Ego
„ quidem absens corpore, præsens autem spiritu jam judi-
„ cavi ut præsens eum, qui sic operatus est, in nomine Do-
„ mini Jesu Christi congregatis vobis, et spiritu meo cum vir-
„ tute D. N. Jesu Christi tradere hujusmodi Satanæ in inte-
„ ritu carnis, ut spiritus salvus sit in die D. N. J. C. „ Lo scomunicato abbandonò prontamente la moglie incestuosa, diede segni di gran pentimento, e meritossi di essere nuovamente dall' Apostolo ammesso nella società dei fedeli....

Sono rari come ognuno sa, i monumenti Ecclesiastici dei primi tre secoli delle persecuzioni, ma pure abbiamo tanto da provare a tutta evidenza, che la Chiesa fece sopra il matrimonio quelle leggi, e quelle disposizioni, che di mano in mano furono giudicate op

portune. Nella lettera di S. Ignazio, che fu discepolo di S. Giovanni Evangelista e Vescovo di Antiochia ad Polycarpum si legge: Sponsi, et Sponsæ de sententia Episcopi conjugium faciant, quæ nuptiæ sint secundum Dominum, et non secundum cupiditatem. Il Vescovo adunque avea mano in questi affari, e la Clandestinità dei matrimonj era fin da quei tempi riprovata dalla Chiesa: ma più chiaramente ciò si rilevava dall' Apologia presentata all' Imperatore Marco Aurelio da Athenagora celebre scrittore del secondo secolo, dov' egli dice: Uxorem suam unusquisque nostrum reputat quam secundum approbatas nobis leges duxerit. Cioè le leggi approvate non già dalle potestà secolari, ma bensì dalla Chiesa, a norma delle quali ecumenicamente si celebrano i matrimonj dei Cristiani. Nel terzo secolo Tertulliano in più luoghi delle sue opere parla delle leggi Ecclesiastiche di quei tempi sul matrimonio. Nel libro lib. de corona militis egli scrisse: non nubimus ethnicis, ne nos ad idolatriam deducant. Nel lib. de pudicitia cap. 4: Penes nos occultæ conjunctiones, id est non prius apud Ecclesiam professæ juxta mechiam et aut fornicationem judicari periclitantur. Li Canoni detti Apostolici sono, come tutti accordano di antichissima autorità nella Chiesa. Ora nel 27. si proibisce il prender moglie a chi si è avvanzato negli ordini sacri, oltre il grado di lettore, e di Cantore. Nel Canone 48 s'intima la scomunica a chi abbandonando la propria Moglie, ne sposa un' altra, e a chi sposasse una Donna da altri ripudiata. Nel 66. si ordina, che chi ha usata violenza ad una Vergine la debba sposa-

sare quantunque povera, ne possa sposare delle altre. Nei Canoni 15. 16. 17. del Concilio Eliberitano tenuto verso il fine del terzo secolo si ~~proib~~ proibisce ai Cattolici il maritar le loro figliuole agli Eretici, agli Ebrei, ai Gentili; nel 54. si vieta di sposar la cognata nel 66, s'inibisce il matrimonio colla Figliastra. Il Concilio di Neocesarea tenuto ai tempi di S. Melchiade Papa prima del Concilio Niceno fulmina nel canone 2 la scomunica a quella Donna, che sposasse successivamente due Fratelli. Il Concilio Laodiceno celebrato al tempo del Papa Liberio emanò 4 Canoni, cioè il 10, il 31. il 52. ed il 53. sopra il matrimonio. Il Concilio Ecumenico di Calcedonia nel can: 15 interdisse il matrimonio ai Monaci, ed alle Vergini, che hanno dedicato a Dio la loro Virginità: si qua Virgo se dedicaverit Deo, similiter monachus, non licet iis qui nuptiis jungi; si vero inventi fuerint hoc facientes maneant excomunicati. La cosa andrebbe troppo in lungo, se volessi lo accennare le leggi fatte dalla Chiesa, che dimostrano ad evidenza il perpetuo, ed universale esercizio in tutti i secoli della sua autorità sopra i matrimonj dei suoi figliuoli; io le tralascio per non esser soverchiamente prolisso, tanto più che si può agevolmente vederli presso gli ecclesiastici Scrittori, e specialmente presso il Celebre Dottore Sarbonico.

Prima i Valdesi, poscia i Luterani, e i Calvinisti, l'Apostata Spalatense il sedicente Cattolico Launojo, ed altri per introdursi nella grazia dei Principi ebbero l'ardimento di sostenere che non alla Chiesa ma ai Sovrani compete la istituzione degli impedimenti; la

cognizione, e giudizio delle cause matrimoniali Lutero e Cal-
vino per essere coerenti a se medesimi negarono al Matrimonio
la dignità ed efficacia di Sacramento, e lo riguardarono come uno
degli altri contratti puramente umani, e Civili. Ubi enim dice
Calvino medesimo cap. 19 delle sue instituzioni n.° 39. Ea obti-
nuerant (Matrimonium esse Sacramentum) conjugalium causa-
rum cognitionem ad se traxerunt, quippe res spiritualis erat
profanis judicibus non attractanda. Ai loro errori contrappose
il sacro Concilio di Trento 12 Canoni de Sacramento Matri-
monii, ed ecco il 3. il 4. ed il 12; che più fanno al nostro
proposito: „ Si quis dixerit eos tantum consanguinitatis
» ed affinitatis gradus qui in Levitico exprimuntur, posse
» impedire matrimonium contrahendum in ordine contractum,
» nec posse ecclesiam in nonnullis illorum dispensare aut consti-
» tuere, ut plures impediant, e dirimant, anathema sit. Si quis
» dixerit ecclesiam non potuisse constituere impedimenta
» matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse:
» anatema sit: Si quis dixerit causas matrimoniales non spec-
» tare ad judices Ecclesiasticos anatema sit. „

Muovano ad impedire le stravaganze, e sciochezze, le
cavillazioni ed assurdità che si frequentemente si faciano per
eludere la forza di queste infallibili Dottrine. Non è ella
una stravaganza, e sciochezza il dire, che gli allegati Cano-
ni non solo Dommatici ma disciplinarj, mentre il Concilio
non pose già questa Dottrina sotto qualche titolo di Re-
formatione, ma collocolla nei Canoni coi quali costuma egli
sempre di stabilire il Dogma Catolico? Non ha egli dichia-
rato espressamente di anatematizzare cogli stessi Canoni le
eresie, ed i precipui insorti errori circa il matrimonio? Non
ha egli il Concilio agli accennati Canoni 12 immedia-
tamente premesso: Quorum temeritati Sancta et universalis

Synodus cupiens occurrere insignioribus prædictorum Schismaticorum hæresibus, et errores ne plures ad se trahat perniciosa contagio exterminandos duxit, hos in ipsos Hæreticos, eorumque errores statuens anathematismos? Non è egli evidente, che gli stessi c'insegnano quello, che si ha da credere, e non quello, che si ha da operare? Come può appellarsi punto di Disciplina il deffinire, che la Chiesa ha potuto, e può mettere impedimenti al matrimonio, ha potuto, e può ampliarli, e restringerli ha potuto, e può dispensare dei medesimi? Chi non vede esser soltanto disciplinare il metterli di fatto, o levarli, l'estenderli realmente o restringerli, il concedere le dispense, o negarle, secondo le varie circostanze? Qual maggior stravaganza, e sciochezza, che presso i Tridentini Padri la Podestà della Chiesa non sia una Podestà sua propria, ma conceduta a Lei dai Principi, e che i Padri medesimi abbiano usato il Nome di Chiesa per significare non l'ordine Ecclesiastico, ma i Principi Seculari? Che argomento più chiaro, e palmare per comprendere, che gli avversarj difendono una causa disperata? Come? Il vocabolo di Chiesa che significa presso tutti, e presso i Tridentini Padri significò sempre l'ordine Ecclesiastico, il ceto dei Pastori avrà da significare negli addotti Canoni la Podestà secolare? Il Concilio, che a spiegar tutto colle proprie genuine voci usò singolare esatezza, e diligenza, avrà qui solamente cambiato stile, cambiato avrà il comun senso del vocabolo per lasciar luogo alle Dispute? Gli Oratori degli Imperanti, che erano presenti, ed erano attentissimi, onde nulla fosse ne colle parole, nè coi fatti detratto alla Sovrana Podestà, avranno essi permesso, che la Podestà medesima la potersi chiaramente accennare col suo proprio nome, fosse indicata con una voce, che potea indicarla soltanto impropria=

amente, e solo per forza? Che avrebbe mai deffinito il Concilio contro Lutero, e Calvino se per nome di Chiesa avesse inteso i Sovrani, ai quali attribuivasi esclusivamente da quegli eresiarchi il diritto di stabilire gl'impedimenti del Matrimonio, e decidere le cause del medesimo? Negavano essi alla Chiesa, cioè ai suoi Pastori, e Reggitori questo diritto: ed il Concilio definisce che esso compete alla Chiesa cioè ai Pastori, e Reggitori della stessa. Quando il Concilio irrita, ed annulla i matrimonj clandestini e dichiara che sono stati vallidi sino a tanto, che la Chiesa non li ha resi invalidi, e nulli, può forse senza avere il Nome di Chiesa che quello dell' ecclesiastica addunanza dei legittimi Pastori, e superiori? E chè? Quei suoi impedimenti dal Concilio stabiliti, o modifficati; quelle istanze, e quelle premure degli Oratori dei Principi Secolari in parte dal Concilio accolte e in parte disapprovate, secondo che egli credette meglio, non dimostrano evidentemente l'autorità della Chiesa sopra questo argomento? Avrebbero forse interposte tali preghiere, e tali officij i Principi delegati con un congresso da lor delegato. ed avrebbe egli potuto riffiutarsi in ciò che gli veniva richiesto dai medesimi? Ma che mi perdo più a lungo a ribattere l'assurdità di così indegni sutterfugj?

Non posso per altro dispensarmi dal recare le Dogmatiche decisioni del magnanimo, immortale e santo Sommo Pontefice Pio VI nella sapientissima sua constituzione Auctorem fidei contro il Sinodo, o piuttosto Conciliabolo Pistojese. „ Propositio, quæ statuit, sponsalia proprie dicta, actum mere civilem continere, qui ad matrimonium celebrandum disponit, eademque Civilium legum præscripto omnino subjacere, quasi actus disponens ad sacramentum non subjaceat sub hac ratione juri Ecclesiæ, falsa, juris Ecclesiæ „ quoad effectus etiam, et sponsalibus vi canonicarum sanc-

» tionum profluentes, legiva Disciplinæ ab ecclesia constitutæ
» derogans. Doctrina Sinodi asserens ad supremam civilem
» Potestatem duntaxat originarie spectare contractui matri:
» monij apponere impedimenta ejus generis, quæ ipsum
» nullum reddunt, dicunturque dirimentia, quod ejus origina
» riam originariam præterea dicitur cum jure dispensandi
» essencialiter connexum subjungens supposito assensu, vel conni
» ventia Principum potuisse Ecclesiam juste constituere impe:
» dimenta dirimentia ipsum contractum matrimonij; quasi non
» semper Ecclesia potuerit, ac possit in Christianorum matrimonijs
» jure proprio impedimenta constituere, quæ matrimonium non so:
» lum impediant, sed et nullum reddant quoad vinculum,
» quibus Christiani obstricti teneantur etiam in terris infi:
» delium in eisdemque dispensare. Canonum 3. 4. 9. 12. ses:
» 24. Concilij Trid. eversiva hæretica. Item rogatio Sinodi
» ad Potestatem Civilem, ut e numero impedimentorum tol:
» lant cognationem spiritualem, atque illud quod dicitur
» pubblicæ honestatis, quorum origo reperitur in collectio
» ne Justiniani; tum ut restringat impedimentum affinitatis,
» et cognazionis, ex quacunque licita, aut illicita conjun:
» tione provenientis ad quartum gradum juxta Civilem com
» putationem per lineam lateralem, et obliquam ita tamen
» ut spes nulla reliquatur dispensationis obtinendæ. Quaten
» nus Civili Potestati jus attribuit sive abolendi, sive restringendi
» impedimenta Ecclesiæ auctoritate constituta vel comprobata;
» item qua parte supponit Ecclesiam per Potestatem Ci:
» vilem spoliari posse jure suo dispensandi super impedimentis
» ab ipsa constitutis, vel comprobatis. libertatis, ac Potestatis Ec:
» clesiæ subversiva, Tridentino contraria, ex hæreticali super
» ~~damnato~~ damnato principio profecta.... Mandamus
» omnibus utriusque sexus Christifidelibus, ne de dictis
» Propositionibus, et doctrinis sentire, docere, prædicare

„ præsumant, contra quam in hac nostra constitutione de
„ claratur, ita ut quicunque illas, vel earum aliquam conjunc
„ tim vel divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de iis
„ etiam disputando publice vel privatim tractaverit, nisi
„ forsitan impugnando Ecclesiasticis censuris, aliisque contra simi:
„ lia perpetrantes a jure statutis pœnis ipso facto absque alia
„ declaratione subjaceat. „

Gli impedimenti del matrimonio dice qui il som=
mo Pontefice Chiesa Santa li ha costituiti di suo pro=
prio diritto, e competenza, o se alcuni di essi furono
costituiti da qualche concilio particolare, o da qualche So=
vrano ella si rese suoi coll'approvarli, ed addottarli, e
con ciò ella fece, che fossero veri impedimenti. Si vedono
infatti Leggi Imperiali sul matrimonio, e in queste si
parla d'impedimenti del medesimo. Ma prima assai del
le leggi stesse si avea quasi tutti introdotti colla sua autorità
liberamente sino dai primi secoli, e così in tempo delle
persecuzioni, come dopo. Basta leggere, o per dir me=
glio scorrere i primi Concili celebrati così in ~~Oriente~~ Ori=
ente, come in Occidente le ~~tutt~~ lettere genuine che
abbiamo dei Sommi Pontefici, le opere de' Sti Padri
tanto Apostolici, quanto dei Secoli appresso per doverne
restar convinti. Per tre secoli e più la Chiesa ha eserci=
tato in tutta la sua estensione senza veruna dipendenza
dalle Sovrane Autorità, dalle quali Ella era sempre per=
seguitata la Potestà sua che da Cristo avea ricevuto. Coll'
entrare in progresso le Autorità Sovrane in seno della Chie=
sa, ne la Chiesa ha perduta la sua Divina Autorità che
sino a quell'epoca avea esercitata, ne i Sovrani
han potuto aquistare diritto alcuno sopra l'Autorità
medesima essendo essi entrati nella Chiesa per loro
gran ventura come figli della stessa, non come suoi Pa=

droni, ed anzi coll'obbligo di assisterla e di proteggerla non però a loro talento ma in ciò che dalla Santa Chiesa fossero richiesti; come furono in appresso tanti Celebri, e Pij Sovrani Cattolici, dei quali parla la storia. Quindi le Politiche leggi col riprodurre gl'impedimenti del matrimonio, e col mettervi la loro sanzione non facevano più che proteggerli contro la pervicazia dei Cristiani malvaggi, i quali non volessero di loro buon grado riconoscerli. Tal'era in realtà verso la Chiesa, e verso i Decreti di essa l'animo riverente, e benefico dei più illustri monarchi. „ *Et erat ipsa quidem sententia (Summi Pontificis S. Leonis I.) etiam sine imperialis sanctione valitura . . . verum ne levis saltem inter Ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minui Religionis disciplina videatur hac perenni sanctione decernimus etc.* „ Così in protezione di un giudicato dell'Apostolica Sede l'Imperatore Valentiniano III. nel codice Teodosiano *legum novellarum* lib. 1. tit. 24. de *Episcoporum ordinatione*. E l'Imperatore *Lodovico Pio Capitulari* 2. tit. 4 *de sacro ministerio Episcoporum* protestavasi in questi termini di prestare il proprio ajuto nelle occorrenze delle decisioni dei Vescovi del suo Impero: *ut nostro auxilio suffulti quod vestra auctoritas exposcit famulante ut decet potestate nostra perficere valeatis.*

Volle talvolta l'Autorità Imperante inibire certe nozze e la Chiesa ratifficò la inibizione; volle permettere delle altre, e la Chiesa non approvolle. S. Gregorio Magno nell' *epist.* 64. *ad Augustinum* dice, che la legge terrena nella Romana Repubblica permetteva il matrimonio dei consobrini. A quell'epoca eravisi già promulgato il Gius civile dell'Imperator Giustiniano, che nel 4. inst. de nup. accordava le nozze

tra i Cugini come le aveano accordate Arcadio, ed Onorio colla loro costituzione in leg: 19. de Nuptiis. ma queste nozze erano nella Chiesa proibite per assai antica regola dei sacri canoni, alla quale si ~~attennero~~ attennero e S. Gregorio magno nell'indicata lettera ed il Concilio Agatuse dell' anno 506. can. 61. Tit. 5; ed il Turonese II. dell' anno 567 can. 21. Tit. 6; ed il Sommo Pontefice Gregorio II. Decret. 8. abrogando così in questa parte la civil legge allora vigente. La legge 15. ff. de rit. nup. vietava il Matrimonio del Patrigno colla moglie del figliastro; a questa legge però fu derogato dal Jus canonico come dimostra Benedetto XIV de Sin. Dioc. lib. 9. Cap. 13. all' opposto l'impedimento della cognazion Civile dalla Civil legge introdotto fu dai sacri canoni approvati senza cambiamento veruno can. 1. caus. 30. quest. 3. cap. unic. de cognat. legal.

Ma se l'impedimento della cognazion legale non fosse stato addotto dalla Chiesa, era egli nondimeno sufficiente a render nullo il Matrimonio? No, risponde francamente l'Angelico Dottor S. Tomaso in. 4. Dist. 4. qu: 2. art. 2. ad 4. e risponde colla dottrina stata sempre comune in tutta la Chiesa. Prohibitio legis humanae non sufficeret ad impedimentum matrimonij nisi interveniret Auctoritas ecclesiae quae idem etiam interdicit.

Ma d'onde mai questo superiore, e più eminente diritto nell' Ecclesiastica Gerarchia? Eccone il fondamento e la base. Il Matrimonio è un sacramento, e non evvi mai veruno anche tra gli Eretici che abbia conteso alla Chiesa una piena e privativa autorità sui sacramenti, e le Potestà secolari non ponno in alcuna maniera metter mano nei medesimi. Ora qualunque sia l'impedimento, che vi si ponga dalla Potestà

Secolari sempre consiste il mutuo consenso dei contra-
enti e il giudizio se questo consenso, che forma il con-
tratto sia idoneo, o non idoneo a dar materia al Sa-
cramento appartiene in tutto alla Chiesa. Il contratto
del matrimonio in un vero senso non è non si può
dire contratto Civile, ma egli è e deve dirsi contratto
naturale, egli convenzione di due persone fra
di loro colla quale s'obbligano vicendevolmente a cose
che sono di loro proprietà dal diritto naturale e non
dal Civile. Jus naturale dice Giustiniano lib. 1. Insti-
tut. 2. est quod natura omnia animalia docuit. . . .
hinc descendit Maris atque feminae conjunctio quam
nos Matrimonium apellamus. La sola natura ne fu l'in-
stitutrice e maestra, ed il diritto, che anno i due sessi
di unirsi in matrimonio fra di loro discende immediata-
mente dallo stesso Autor della natura che l'ha posto
in mano dei nostri primi Padri, e di tutti i loro discen-
denti con quelle parole, Crescite et multiplicamini. Que-
sto diritto naturale e Divino non è soggetto ad una Po-
testà puramente humana, ma solo alla Divina Autorità
della Chiesa. Adamo doppo aver ricevuto dalle mani
dello stesso Dio la moglie disse: hoc nunc os ex os-
sibus meis, et caro de carne mea. Queste parole son
parole di Dio, e Adamo le disse per instinto Divino, come
ce ne assicura G. Christo in S. Matteo cap. 19. v. 4.
Non legistis qui fecit Hominem a Principio mascu-
lum, et feminam fecit eos: dixit: propter hoc dimittet
Homo Patrem et Matrem, et adherebit uxori suae et e-
runt duo in carne una. Ecco dunque il contratto
del primo Matrimonio di Jus naturale e Divino, ecco
ecco la legge di sua indissolubilità e la proibizione
della Poligamia simultanea stabilita da Dio, ecco nelle

parole erunt Duo in carne una imposta da Dio al Marito
di riguardar la moglie come un altro se stesso, e il mede-
simo dovere prescritto alla moglie riguardo al Marito ed or-
dinato all'uno, e all'altro di amarsi, di compatirsi, di pre-
starsi vicendevolmente gli Uffici della famiglia sociale. Ec-
co nelle altre relinquet Homo Patrem et Matrem et adhae-
rebit uxori suae, rivestito il Marito da Dio [redacted] del carattere
ed autorità di capo di famiglia, che resta appoggiata alla
sua cura. In progresso di tempo aggiunse il Signo-
re per bocca di Mosè delle altre leggi sul Matrimonio
del suo Popolo, e G. C. elevò il Nuzial contratto all'
esser di Sacramento, affinchè colla sua grazia natura-
» lem illum amorem perficeret, et indissolubilem unitatem
» confirmaret, conjugesque sanctificaret", come parla il Tri-
dentino, e come insegna il Catechismo del medesimo Con-
cilio part. 2. n.° 17. "Hujus Sacramenti gratia efficitur,
» ut vir et uxor mutuo maritalis vinculo conjuncti alter
» in alterius benevolentia conquiescant, alienosque et illicitos
» amores et concubitus non quaerant sed in omnibus sit ho-
» norabile connubium et thorus immaculatus". Avendo poi
G. C. del Matrimonio fatto un Sacramento lo assoggettò
alla autorità della sua Chiesa ed a Lei per necessaria
conseguenza Egli assoggettò il contratto conjugale,
in cui sono osservate le parti essenziali dello stesso Matri-
monio e Sacramento per insegnamento di tutti. Forse
per esser le materie, e le forme dei Sacramenti tutte co-
sensibili e temporali, di cui si è servito G. C. per
conferire la grazia avranno le laiche Potestà il diritto
di far leggi sulla materia e sulla forma, quindi sulla
sostanza del Battesimo, della Confermazione, dell'Euca-
ristia della Penitenza dell'Estrema unzione, e dell'Or-
dine?

Nella giurisdizione spirituale adunque della Chiesa vi è certamente del Leggislativo sull' esterno, che è necessariamente annesso allo spirituale e che necessariamente richiedevasi ad instituire, a consolidare ed a mantenere il Regno di Dio tra gli uomini indipendentemente da qualunque politica autorità. Nel Matrimonio poi è più che evidente il diritto della Chiesa sopra l'esterno del medesimo che è il matrimoniale contratto; stante che egli è questo un Sacramento. Non è da confondersi il contratto matrimoniale con la serie moltiplice ed immensa degli umani contratti dei quali non vi ha dubbio, che la inspezione ed il diritto di ordinarli appartiene all' autorità Imperante. Il contratto matrimoniale è d'un ordine totalmente diverso, e di gran lunga superiore a tutti gli altri contratti umani. Riconosce questo la sua instituzione dall' Autore stesso della natura: ha la sua origine anteriore ad ogni ogni civile società, ed ad ogni Politica Autorità: e sino dall' origine sua medesima fu destinato da Dio, come osservano i Sti Padri a rappresentare l'unione misteriosa di G. C. colla sua Chiesa, per cui poi nella pienezza de' tempi fu da Cristo stesso elevato al grado di vero Sacramento conferente la grazia e quindi renduto in tutta la sua estensione spirituale e sacro. S. Tommaso ne fa la definizione in 4. Dist. 40. quest. 1. art. 4 ad n. ove parlando del matrimonio disse che sicut et officia humana determinantur legibus humanis, ita contractus, et officia spiritualia legibus Ecclesiæ. Ecco dunque il Contratto matrimoniale distinto da S. Tommaso da tutti gli altri contratti umani e chiamato anzi contratto Spirituale da esser perciò regolato colle leggi della Spirituale autorità della Chiesa. Siccome la Civile Repubblica ha il diritto di render invalidi i contratti dei

dei Prodighi e dei pupilli, e minori fatti senza il consen:
so del proprio Curatore, o Tutore ed i contratti delle con:
jugate senza il consenso dei loro mariti; così la Chiesa
ha il diritto di render nullo in certi casi il naturale Di:
vino Spirituale contratto del matrimonio de suoi sudditi.
Quindi è che il Sacro Concilio di Trento ses: 24. cap: 1.
de reformazione per impedire col più efficace rimedio
i gravissimi mali, che procedevano dai Clandestini Matri:
monj esercitando la suprema sua spirituale Podestà rispet:
to al contratto medesimo con sapientissimo decretto sanciò:
„ Qui aliter quam presente Parrocho vel alio Sacerdote
„ de ipsius Parrochi, seu ordinarj licentia et duobus vel tri:
„ bus testibus matrimonium contrahere attentabunt eos S:
„ Sinodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et
„ hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit prout
„ eos presenti decretto irritos facit, et annullat „ Il Sacramen
to del Matrimonio non può esistere senza il contratto che
ne forma la base e questa intimità di cose tra contrat:
to e sacramento porta la conseguenza che non si possa
fare una distinzione tra questo e quello, per dare il
contratto all' ispezione del Principe lasciando il Sacra:
mento all' autorità della Chiesa. E che resterebbe egli in
fine sopra il Matrimonio nella supposta distinzione di
contratto a Sacramento; e che avrebbe finalmente deciso il
Tridentino dichiarando domaticamente e quindi infallibil:
mente ne 12. Canoni coll' Anatema promulgati l' Auto:
rità della Chiesa sopra il Matrimonio de suoi figli.

Errano adunque gravemente coloro, i quali veg:
gendo che nel Matrimonio si fa un civile contratto sono d'
avviso, che il Sacramento dal Contratto Civile talmente di:
penda, che tolto, e distrutto questo, si tolga, e distrugga an:
que quello. Nel Matrimonio essi dicono, vi è tanto il
Civile contratto quanto il sacramento; ma prima esiste

il contratto, e il Sacramento in appresso, poichè il Sacra:
mento del Contratto prende quella materia, nella quale
egli consiste, e sicome gli altri così pure il matrimonia-
le contratto è alle leggi Civili soggetto. La materia del Sa.
cramento del matrimonio, io replico non è già un civile ma
un naturale contratto, il quale ebbe certamente il suo prin.
cipio assai prima, che fosse costituita alcuna Civile società.
Questo naturale contratto porge la materia al sacra.
mento. Se il matrimonio si contrae da uno, il quale è
solamente Cittadino, il suo matrimonio può essere solamen
te contratto civile, e tali sono le nozze degli Infedeli.
Ma se si unisce in matrimonio chi è in pari tempo, e Cit:
tadino e Cattolico, dato ancora che nel matrimonio siavi
contratto civile, e Sacramento, non venendo contratto da lui
prima qual Cittadino, poscia qual Cristiano, ma da lui
come Cittadino, e Cristiano insieme. Apponga pure dun:
que la Civil legge impediente contra il Civile Contratto,
ella per certo non può apporvisi veruno contra il Sa:
cramento, ne questo si annulla per essere quello abbolito,
come s'egli non avesse più la materia di sua sussi
stenza. Imperciochè questa consiste nel contratto na.
turale su cui come su d'un prossimo fondamento ad
ambidue comune è basato e il Civile contratto, ed il
Sacramento. Gesù Cristo ha voluto che il matrimonio
sia sacramento in tutti quelli, che appartengono alla
Chiesa, ch'egli formò di tutte le Nazioni dell'Orbe
delle quali erano tanto dissomiglianti le costumanze
e le leggi Civili. A questo Sacramento egli assegnò una
materia, che fosse una sola, e la stessa per tutti, e quindi
egli risalì alla prima instituzione del matrimonio,
che precedette a tutte quante le leggi Civili. Ora il so:
lo naturale contratto era lo stesso per tutti, e non
già il contratto Civile, che dai Regnanti stipolavasi colle

loro proprie, dagli Ebrei con diverse, e con altre dagli altri Popoli. Se Gesù Cristo avesse fatta materia del Sacramento il Contratto seguito secondo le leggi Ebrai, che non sarebbe stato Sacramento il Matrimonio di quelli che venivano alla sua Chiesa e lo avevano con altre leggi conchiuso. E lo stesso dir si deve s'egli avesse collocata la materia del Sacramento nel contratto Civile dei Romani o di altre Potenze. S'aggiugne che in allora le leggi Civili circa il matrimonio erano in opposizione con le sue: le leggi degli Ebrei permettevano il ripudio, le Romane e le altre concedevano lo stesso ed erano di superstizione e di vizi ripiene. Come può mai immaginarsi, che il Signore abbia reso materia di Sacramento sì fatte leggi contorte contrarie a quella legge Divina, che ei promulgava, e che abbia al Sacramento stabilita una materia vaga ed incerta qual è il Contratto Civile, che dalle costumanze dei luoghi, dalla condizione dei tempi dalla volontà ed arbitrio degli uomini dipende? In tutti gli altri Sacramenti la materia è una sola e la medesima per tutti i fedeli; e del solo Sacramento del matrimonio la materia sarà tanto diversa, tanto dissimile quanto diverse e tra di loro dissimili sono gli usi e le leggi dei Principati del mondo? Sopra la materia degli altri Sacramenti il Divin fondatore non lasciò nè pure alla Chiesa sua la facoltà di arbitrare, dovea però lasciarla, e lasciolla di fatto rapporto al conjugale contratto che era necessario di ben dirigere secondo le circostanze dei tempi e delle Persone onde dai Contraenti si ottenesse l'effetto, ed il fine del Sacramento. Questa è dottrina di S. Tomaso il quale reca pure la ragione in 4. Dist. 40. Quest. unica art. 4. ad 2;, matrimonium non tantum est Sacramentum, „ sed etiam est in officium. et ideo magis subiacet or:

„dinationi ministrorum ecclesiæ, quam Baptismus, qui è Sacra-
„mentum tantum; quia sicut contractus, et officia humana de-
„terminantur legibus humanis, ita contractus et officia spi-
„ritualia lege ecclesiæ„ Non è dunque vero, che il Sacra-
mento del matrimonio dipenda dal Contratto Civile, e che
dal medesimo prenda la sua materia e sussistenza: e qua-
lunque sia la disposizione ed imitazione della laica Po-
testà circa il contratto Civile ed i civili effetti dello
stesso, la Chiesa potrà sempre amministrar libera-
mente il Sacramento sulla base del naturale contratto
da lei regolato, e diretto, secondo che richiede il maggior
vantaggio de' suoi figliuoli.

Non si è mai negato ne si nega ai Principi secolari la loro parte di giurisdizione sul matrimonio ancor dei Cattolici„ Considerandum est, dice l'Angelico
„Dottor S. Tomaso lib. 4. contra Gentes cap. 78; quod
„quando aliquid ad diversos fines ordinatur, indiget
„habere diversa dirigentia in finem quia finis est pro-
„porcionatus agenti. Generatio autem humana ad multa
„ordinatur, scilicet ad perpetuitatem alicujus boni
„politici, puta populi in aliqua Civitate, ordinatur
„etiam ad perpetuitatem ecclesiæ, quæ in fidelium
„societate consistit; unde oportet quod hujusmodi Ge-
„neratio a multis dirigatur. In quantum igitur ordi-
„natur ad bonum naturæ quod est perpetuitas speciei
„dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem,
„et sic dicitur esse naturæ officium. In quantum ve-
„ro ordinatur ad bonum publicum subjacet ordinationi
„legis Civilis. In quantum autem ordinatur ad bonum
„Ecclesiæ, oportet quod subjaceat Regimini ecclesiastico„.
Anche un Sovrano Cattolico per tanto, e sul Matrimo-
nio altresì de' suoi sudditi Cattolici può far delle leggi.

non in quanto egli è un Contratto, ma come dice l'Angelico in quanto egli è ordinato al pubblico temporal bene agli effetti civili della pace ed onor delle famiglie alla conservazion delle sostanze all'assegnazion di dote alla sicurezza, e restituzion della medesima in certi casi alle successioni, fideicomissi Primogeniture maggiorasche alle successioni dei feudi, nella Nobiltà nel diritto a Cavalierati Priorati, Comende etc. Un Sovrano Cattolico poi deve riconoscere nella Chiesa una sovranità Spirituale libera, ed indipendente da qualunque Civile Politica Sovranità nell'ordine suo, ed a più nobili sublimi cose di sua natura diretta. Questo non basta. Deve di più un Sovrano Cattolico riconoscere nella Chiesa una Autorità non soggetta ad errore e per conseguenza infallibile; sia, che decida di dogmi da credere, e professare o di morale da seguire, sia anche che decida delle proprie competenze nei rami di giurisdizione che le appartengono. Dal che ne segue, che ove la Chiesa abbia dogmaticamente deciso appartenere a se una qualche cosa, il Sovrano Cattolico deve astenersi dall' intromettersi nella medesima e se per avventura si fosse intromesso, avvertito che siane dee tosto retrocedere confessando di essere ingannato; poiche deve sempre riconoscere se medesimo soggetto ad errore nelle sue deliberazioni e deve confessare che la Chiesa in vigore delle Divine promesse assistita mai sempre dallo Spirito Santo, non può ne ingannare, ne ingannarsi giamai e che quindi è lo stesso Dio, che in essa parla, e che per mezzo di essa decide;,, Si Imperator Catholicus est filius est non praesul ,, Ecclesiae quod ad Religionem competit, discere ei con

„ venit non docere..... Ad sacerdotes enim Deus voluit, quæ ec-
„ clesiæ disponenda sunt pertinere non ad sæculi Potestates, quas
„ si fideles sunt, ecclesiæ suæ sacerdotibus voluit esse subiectas„ Sono
parole di Giovanni VIII riportate nel Can. 2 della Dist. 96.

E quanto al matrimonio dei Cattolici, il Sovrano Cattolico,
che riconosce esser il medesimo un Sacramento, deve pure ricono-
scere, che come tale esso è d'ispezione, e di diritto della Chiesa,
così in se come nei rapporti suoi nelle sue antecedenze, e nelle
sue conseguenze rispetto cioè a poterlo contrarre, e rispetto alla
validità od invalidità dello stesso dopo contratto„ Quia
„ porro dice il sap. Pontefice Benedetto XIV. de sig. Diœc.
„ cap. 9. matrimonium fidelium, etsi contractus civilis sit, est
„ tamen a Christo Domino elevatum ad dignitatem Sacramenti;
„ idcirco causas matrimoniales ad judices ecclesiasticos spec-
„ tare, pronunciato anathemate in contradicentes, definivit
„ Tridentinum ses. 24. can. 12; et eadem sessio cap. 20. ita
„ decrevit: Causæ matrimoniales Episcopi tantum exami-
„ ni, et jurisdictioni relinquantur.... Tria sunt causarum ma-
„ trimonialium genera. Aliquæ versantur circa initi conju-
„ galis fœderis firmitatem; et hæ nullo catholicorum contra-
„ dicente in solo ecclesiastico foro sunt pertractandæ.....
„ Aliæ sunt causæ excitatæ aut super validitate sponsalium
„ aut super jure instituendi divortium, quoad thorum, et
„ cohabitationem, et istæ pariter ob illum respectum, quem
„ habent ad matrimonii Sacramentum ad solum judicem
„ ecclesiasticum deferuntur, quod deducitur ex cap. 10. ex
„ literis de sponsalibus, et cap. Porro de Divortiis. Aliæ de-
„ mum sunt causæ quæ connexionem quidem habent cum
„ matrimonio, sed res mere politicas et temporales directe
„ atque immediate respiciunt, ubi sunt lites, quæ frequen-

„quenter moventur super dote, donatione, donatione propter nup-
„tias, haereditatoria, successione, alimentis, et similibus, et istae ad
„judices seculares pertinent ex communi Doctorum sensu„
Che più? Veggiamo come la pensino, e come la pensa-
vano i Protestanti stessi: „Protestantes, dice il loro tanto
celebre Dottore Boemero nel suo Jus ecclesiastico Tom: 2.
Lib. 2. tit. Parg. 4. „Protestantes secuntur jus Pontificium.
„Quamvis enim matrimonium negent esse sacramentum,
„existimarunt tamen nostri matrimoniales causas ad casus con-
„scientiae esse referendas, quarum cum non habeatur ratio in
„foro seculari, merito eidem judicio ecclesiastico esse dele-
„gandas .... Adeo vero causae matrimoniales ad consistoria
„nostra spectant, ut Doctrina juris Pontifici universa de hac ma-
„teria recepta sit... Imo adeo ad consistorium hae causae
„spectant, ut nequidem magistratus Secularis per modum
„preventionis de iis cognoscere queat... Jus Canonicum
„adeo causas matrimoniales foro ecclesiastico vindicat, ut
„nequidem incidenter in foro seculari tractari queant„
In quanto egli è ordinato il matrimonio al bene po-
litico, dice S. Tommaso, soggiace all' ordinazione della
legge Civile. Egli non sarà mai ordinato al vero
bene politico se un Governo Cattolico sul matrimonio dei
Cattolici rovesciasse tutta la legislazione Cattolica e volesse
la osservanza di leggi che sono in aperta opposizio-
ne coi dogmi e sanzioni della Chiesa Cattolica. Se la
Potestà Secolare dichiara valido un matrimonio, e la Pote-
stà ecclesiastica lo dichiara nullo. Se la prima obbli-
ga i conjugi colle pene temporali a stare uniti, e la
seconda li obbliga colle pene spirituali a separarsi, non
è egli questo uno scandalo gravissimo e tra le Potestà
ambidue non è ella questa una discordia funesta

è fatale alla Religione, ed allo stato: e che ne sarà del=
le coscienze in tal caso? Sicut Deus non conjungit illos,
qui conjunguntur contra Divinum præceptum dice
S. Tommaso in 4. dist. 40 quest. unica art. 4. ad. 2. Ita
nec illos conjungit, qui conjunguntur contra ecclesiæ
præceptum, quod habet eandem obbligandi efficaciam,
quam Divinum præceptum. Il Governo Cattolico come
si è dimostrato, per suo proprio dovere, ed anche per
suo proprio vantaggio è tenuto a difendere, e protegge=
re l'Autorità, i diritti, e leggi della Chiesa, e può privare
dei diritti, e previleggi degli altri Cittadini quelle persone,
dalle quali si conciliano certe malaugurate Nozze ~~fatte~~
~~senza il consenso dei Parenti s'abbiano ciò nonostante~~
Per cagion d'esempio la Chiesa ha determinato, che
le Nozze fatte senza il consenso dei Parenti s'abbia:
no ciò nonostante per un indissolubile matrimonio e
per un vero Sacramento. E perchè? Perchè ha giudi:
cato inconveniente e pericoloso alle anime dei fedeli
l'irritare queste Nozze detestate per altro da Lei espo=
site. Nel Concilio di Trento, e lo sappiamo dalla più
più autentica storia del medesimo, dalla storia del
Palavicini lib. 22. cap. 4. Gli ambasciatori del Re di
Francia chiesero con grandissima istanza, che s'ap:
ponesse al matrimonio qual condizione irritante la
necessità del consenso Paterno. Maturamente conside:
rato l'affare il Concilio non volle in alcuna maniera
porvi l'impedimento ricercato, non volle togliere ai
figli di famiglia per tal motivo un diritto, che lo
da la stessa natura tanto più che il matrimonio
dopo la caduta di Adamo è un rimedio della
concupiscenza, e volle rispettare la naturale libertà quan:

quantunque dall'abuso di essa avesse alcuna volta a nà:
scere sconcerto nell'ordine delle umane cose; sconcerto,
che non deve prevalere ai moti gravissimi di coscienza,
agli scandali rei già così universali nella presente som:
ma corruzion di costumi: Matrimonium, dice S. Agosti:
no, lib. 9. de Genesi ad Literam, quod sanis e' ad offici:
um, agrotis est ad remedium, per rimedio di quella con
cupiscenza che si è tanto furiosamente ribellata. Quia enim
concupiscentia, così il Maestro delle sentenze in 4. dist:
26. cap. 1. quae ante peccatum rationi prorsus obediens
fuisset post lapsum exorbitans a nutu cepit, idem ipsum
Matrimonij vinculum in remedium permansit. Perchè ai
figli non sia tolto, un si grande e necessario rimedio
il Tridentino sess. 24. cap. 1. de reformat. matr. fulmina
la scomunica a chi dirà che i matrimonj fatti dai fi:
gli di famiglia senza il consenso Paterno non siano
validi, e legittimi quantunque proibiti. Jure damnandi
sunt illi, ut eos S. Sinodus anathemate damnat...
qui falso affirmant matrimonia a filiis familias sine
consensu Parentum contracta irrita esse. La secolar Po:
testà col dichiarare invalide, non solo alla usurpa ma
nifestamente l'amministrazion di un Sacramento conces:
sa alla sola Chiesa, ma in oltre si oppone alla sal:
vezza delle anime, e promuove gli scandali, a cui intese
di ovviare il Concilio co' suoi Decreti. E potrà forse
la Secolar Podestà per un' immaginaria Civil Policia
opporsi; e pregiudicare al maggiore e miglior fine a
cui ella medesima dee tendere ed uniformarsi? Che
può ella dunque in questo caso? Senza opporsi
alle saggie e giuste misure prese dalla Chiesa, anzi
di più secondandone le intenzioni, può ella per altra

via conseguire il suo fine, e provvedere onestamente alla pace, e tranquillità delle famiglie. Se la Chiesa non irrita le Nozze contratte ad onta dei Parenti, le condanna per altro, e le proibisce. Può ben dunque la Secolar Podestà intimar delle pene Civili a sì fatte Nozze che le difficultino, e le rimuovono senza distrugerle ed irritarle; con che ella non si oppone punto ai Decreti della Chiesa, anzi detesta insieme con essa la sediziosa inobbedienza, e provvede quanto è possibile al buon ordine Civile senza inciampare negli opposti disordini.

A sconvogliere il buon ordine nel proposito e rompere affatto la tanto utile, e necessaria concordia fra il Sacerdozio, e l'Impero il primo tra noi fu il nuovo Re d'Italia Napoleone colle sue leggi sul matrimonio, leggi anticristiane leggi scelerate e meritamente censurate, e proscritte in più d'una occasione dal forte e magnanimo ~~regnante Pio VII~~, dall' immortale e santo Sommo Pontefice gloriosamente regnante Pio VII.

Qui io mi fermo, e rassegnando gli uniti fogli di osservazione sopra la nuova legislazione circa il Matrimonio, qui nulla dico di più per usare i rispettosi riguardi possibilmente maggiori verso il Principe, che per disposizion Divina ci regge, verso l'eccelso Governo, che lo rappresenta e verso quelli che pensassero diversamente. Chiedo scusa di tanta prolissità, a cui mio malgrado mi trasse la somma importanza del gravissimo argomento. Eppure io potea opportunamente aggiugnere altre tante cose, e le ho tralasciate per non esser maggiormente molesto. Ho dimostrato nella prima parte, che il Sig: nostro Gesù Cristo rivestito d'ogni Potestà in Cielo, ed Terra formò in questo Mondo il suo Regno,

chè egli fu, ed è vero Legislatore, che promulgò le sue Divine Costituzioni, e le sue leggi; che a consolidare e mantenere il Regno suo tra gli uomini sino alla consumazione de secoli comunicò a S. Pietro, ed agli Altri Apostoli e loro legittimi successori, non già il nudo ministero d'insegnare, e persuadere, ma tutta la necessaria ed opportuna Autorità, e giurisdizione di reggere, giudicare assolvere, condannare sì nell' interno come nell' esterno foro; che questa Podestà nel suo genere è suprema ed indipendente e non solo essa non è di perturbazione ed ostacolo, ma di sommo vantaggio ancora alle supreme Podestà Imperanti, le quali debbono essere a lei subordinate e soggette rispetto all' eterna loro felicità: e debbono pure sostenerla, e proteggerla anche soltanto secondo la vista di sana Politica per li veri loro temporali vantaggi; che la stessa ecclesiastica Podestà si estende a tutte le cose esterne e sensibili, le quali hanno necessaria connessione colle spirituali, e sacre, e distrugge la Chiesa chi dice, che quanto vi ha di esterno nella Religione appartiene all' inspezione, e Regolamento dei Principi: che tale ecclesiastica Podestà è stata in tutti i secoli perpetuamente, ed universalmente da tutti i fedeli riconosciuta, professata, creduta, esercitata e che gli impugnatori della medesima furono sempre e sono dalla Santa Chiesa proscritti, e anatematizzati. Nella seconda parte ho pure dimostrato, che da Dio medesimo nei nostri Primogenitori Adamo, ed Eva fu instituito il contratto del matrimonio, e stabiliti gli essenziali doveri dello stesso, che da Dio nell' antica legge furono costituiti gli impedimenti suoi; che nella legge nuova fu dal Figliuolo di Dio inalzato alla Dignità di

proprio, e vero Sacramento, e quindi in tutti i suoi rapporti, e in tutte le sue antecedenze, e conseguenze da lui assoggettato a quella Divina autorità che egli comunicò alla sua Chiesa, che contro tutte le vigenti leggi Civili fu sì stimato diretto, regolato, giudicato dallo stesso nostro Divin Leggislatore, dai suoi Apostoli dai loro successori, e non già dalle secolari Podestà, nè per concessione o connivenza delle medesime; ne di proprio loro diritto, in tutti i luoghi dell' Orbe, e in tutti i secoli, che tutti coloro i quali negano ai sacri Pastori la Podestà, e la giurisdizione circa gli impedimenti, e circa le cause del Matrimonio sono scomunicati con Canoni non disciplinari, ma docmatici, e condannati pure dai due ultimi, ed immortali sommi Pontefici Pio VI: e Pio VII; che i Principi Cattolici fecero talvolta delle leggi sul Matrimonio, e la Chiesa, o le rese sue proprie, o non credette bene di addottare, e ne fecero a protezione, e sostegno delle Canoniche sanzioni; che gl' Impedimenti dai Principi apposti non annullano il Matrimonio se loro non si dia dalla Chiesa questa forza, ed efficacia, che qualunque sia la disposizione ed imitazione della Laica Podestà intorno al contratto Civile, ed ai Civili effetti dello stesso la Chiesa può sempre amministrare liberamente il Sacramento del Matrimonio, sulla base del naturale Divino e spirituale contratto, il quale non deve confondersi colla serie immensa degli altri contratti umani soggetti all' inspezione, e regolamento dei Principi; che anche un Sovrano Cattolico, e pel Matrimonio ancora de suoi sudditi Cattolici può far delle leggi, in quanto egli è ordinato al pubblico Temporal bene della Società; ma che deve riconoscere nella Chiesa

una Sovranità Spirituale, libera indipendente, deve riconoscer- re nella Chiesa stessa una Autorità non soggetta ad errore e per conseguenza infallibile nel definire quali siano i dogmi da professare, qual la morale da seguire, e quali le sue competenze nel giudi- care. deve vedere, che gl'Impedimenti e le cause del matrimonio competono alla Chiesa, e deve fi- nalmente qual figlio difendere, e proteggere i sacri inviolabili diritti della Chiesa stessa sua Madre.

PARTE TERZA

§. I.

» Nel contratto di matrimonio due persone di diffe-
» rente sesso dichiarano nel modo voluto dalla Legge la
» loro volontà di vivere in consorzio inseparabile, di pro-
» creare figli, ed educarli, e di prestarsi reciproca assistenza.

La volontà e dichiarazione da farsi dagli sposi di procreare figli, ed educarli si mette qui come un requisito necessario al matrimoniale consenso; e con S. Agostino, ed altri Padri insegnano i Teologi, che può conchiudersi vero matrimonio col trasferirsi reciprocamente il diritto e l'uso, e dominio matrimoniale de' corpi, ed escludere positivamente l'esercizio del diritto medesimo alla procreazione della Prole. E come potranno fare tale dichiarazione quelli, che in età avvanzata possono secondo senso e pratica costante unirsi per gli altri fini, e vantaggi dello stato conjugale, quantunque non abbiano più alcuna speranza per la generazione.

§§. II. e III.

» Gli Sponsali o sia la promessa di unirsi in matrimonio
» sotto qualunque circostanza o condizione sia stata fatta od
» accettata non produce obbligazione legale a contrarre lo stesso
» matrimonio, nè a soddisfare a quanto fosse stato stipulato pel
» caso, che si receda dalla Promessa.

» Quella parte nondimeno dal canto della quale
» non è nato nissun fondato motivo di recedere dalla
» promessa ha salvo il diritto al risarcimento del danno
» che provasse esserglene derivato.

Dunque non è in verun modo protetta dalle leggi quella notevole grave obbligazione, che producono i veri sponsali come ogni altro importante valido contratto. Dunque non giova nulla qualunque circostanza, o condizione sotto cui fossero state fatte od accettate le matrimoniali promesse. Dunque si considera per nullo, quanto si fosse stato stipulato nel caso, in cui si receda dalla promessa. Dunque ogni uomo, ed ogni donna può impunemente promettere il matrimonio a cento e mille ed ingannar tutti, e non contrarlo con veruno. Dunque un Giovane scostumato, (e di questi oh quanti se ne ritrovano nella presente [illegible] corruzion di costumi) potrà impunemente sotto solenne giurata promessa di matrimonio aver lunga pubblica corrispondenza con una onesta donzella, sedurla, fecondarla, disonorarla, poi vituperevolmente ed ingiustamente anche senza motivo alcuno abbandonarla, e sposarne un' altra. Sebbene anche secondo le leggi della Chiesa non si debba sforzare alcuno a contrarre un matrimonio, per cui ha egli una decisa ripugnanza, non cessa però il dovere di prestarsi, onde il repugnante deponga la sua ripugnanza, e non aggravi di grave reato la sua coscienza, sia adempita la vera grave obbligazione dei contratti primi sponsali, non sieno così agevolate ma rese anzi difficili e protratte altre Nozze ingiuriose alla parte innocente e tradita, e le frapposte servano agli altri di regola a non precipitare tali promesse, a stipolare con maturità e giudizio ed a mantenerle. La legge deve por argine e riparo, e non appianare la via dei delitti. Si riserva è vero alla parte innocente il diritto al compenso del danno effettivo, che proverà esserglione derivato. Ma quanti non sono i casi, in

cui non è mai riparata il danno del disonore di deflo:
rata Giovine, e della procreata Prole, se il defloratore non
contrae con lei matrimonio? Quanti pure non sono i casi,
in cui le Giovani sono nell' impossibilità di subire le
grandiose spese necessarie a provar legalmente l' effettivo
danno derivato, e devono conseguentemente restarsene
per sempre senza verun compenso? ecco le funeste con
seguenze di questa Civil prescrizione, la quale è pure
dai sacri Canoni discorde nel tacere affatto l'impedimen:
to dirimente, che vien prodotto da validi, ed assoluti sponsali.

§s. IV. e V.

» Ognuno può contrarre matrimonio, purchè non gli
» osti alcun impedimento legale. La personale capaci:
» tà dello straniero di contrarre matrimonio sarà giudi:
» cata secondo le leggi del luogo, alle quali lo straniero
» per ragione del suo domicilio, e se non abbia un fisso Do:
» micilio per ragione della sua nascita è sottoposto come suddito.
» I Furiosi, i mentecatti, gl' Imbecilli, e gl' Impuberi
» non possono validamente contrarre matrimonio.

Viene inceppata l'autorità della Chiesa nel pro:
vare la personale capacità di uno straniero alla celebra:
zione del matrimonio colle sue discipline Canoniche. Di:
cesi che gl' Imbecilli in genere, e senza veruna distin:
zione non possono contrarre valido matrimonio. Eppure
non è vero il caso; che l' Imbecille, ed inabile per altri
affari sia capace al matrimonio rispetto al quale vi sup:
plisce di molto la stessa natura. Insegna il Sapien:
tissimo Pontefice Benedetto XIV. de sig. Dioc. lib. 8.
cap. 14. n°. 6. che a niuna capace persona deve senza
sua colpa negarsi il matrimonio, il quale è anche il rimedio

della concupiscenza, e può essere un mezzo necessario all'eterna salute di chi lo contrae. Si se non continent nubant. Propter fornicationem unusquisque suam uxorem habeat. Melius est enim nubere quam uri; insegna a tutte le genti il grande Apostolo S. Paolo. Per viste umane non si ha da preferire il ben terreno al Celeste il temporale all'Eterno.

Ss. VI. VII. e VIII.

» I minorenni, od anche i maggiori d'età che per
» qualunque siasi motivo non possono da se validamente
» obbligarsi, sono del pari incapaci di contrarre validamen-
» te Matrimonio senza il consenso del loro Padre legitti-
» mo; se il Padre è morto, o incapace di rappresentare
» i figli si esige per la validità del Matrimonio oltre la
» dichiarazione del Tutore, o curatore ordinario anche il con-
» senso del Giudice.

» Il consenso del Giudice è pure necessario oltre la
» dichiarazione del Tutore per la validità del Matrimonio
» de figli illegittimi in minore età.

» Se ad un minorenne, o a Persona soggetta a Cu-
» ratore viene denegato il consenso al Matrimonio, ed essi se
» credono gravati possono ricorrere all'autorità del Giudice
» Ordinario.

Anche la Chiesa generalmente perchè sia lecito il Matrimonio, ricerca il consenso dei Genitori; non ha però mai riconosciuti invalidi i Matrimonj fatti senza un tale consenso da quelli, che d'altronde non sono inabili a contrarre, ad onta di molte rappresentanze fatte anche dai Principi Secolari, affinchè la mancanza di questo consenso venisse posta fra gl'impedimenti dirimenti dal Conc. di Trento. Anzi.

ed scomunicato dallo stesso Concilio, chi pretende che siano nulli, o che i Genitori possano rendergli validi col loro consenso, ed invalidi col loro dissenso. Nè il diritto naturale, nè le leggi ecclesiastiche coartano la maritale libertà de minorenni pervenuti al primo anno della ~~lib~~ pubertà. Anzi in qualche raro caso in cui malitia supplet ætatem anche agl' Impuberi si permette, o si può permettere il Matrimonio dalla santa Sede Apostolica, giusta la Dottrina del sommo Pontefice Benedetto XIV. nella costituzione magnæ nobilis. del Tom. 2 del suo Bollario. Il fissare poi la massima generale che i minorenni, od anche i maggiori d'età che per qualunque siasi motivo non possono da se validamente obbligarsi sono del pari incapaci di contrarre validamente senza il consenso del loro Padre legittimo, che essendo il Padre o morto o incapace di rappresentare i figli si esige per la validità del matrimonio oltre la dichiarazione del Tutore o curatore anche il consenso del Giudice, che il consenso del Giudice è pur necessario, oltre alla dichiarazione del Tuttore per la validità del Matrimonio de figli illegittimi in minore età; che se ad un minorenne o a persona soggetta a Curatore viene denegato il consenso al Matrimonio ed essi se ne credono gravati possono ricorrere all' autorità del Giudice ordinario. egli è un rendere o assolutamente, o per la grande difficoltà e gravi spese da incontrarsi moralmente impossibile il matrimonio ad un gran numero di Persone, alle quali egli può essere necessario per abbandonare il peccato, e per togliere gli scandali divenuti già tanto frequenti e funesti. Chi non vede quanto sia difficile, che un minorenne possa sostenere le gravi spese forensi, e far conoscer le sue ragioni avendo per avversario suo Padre, o il Tuttore che amministra tutte le sue

sostanze e per conseguenza quanto diverranno le sue scandalose corrispondenze tra li minorenni, e le Giovani da loro amate? Non rari sono i casi, in cui il Rettore con grande carico della sua coscienza dissente, e continua a dissentire a matrimonj, che sono totalmente necessarj per far cessare i delitti e gli scandali, e col dissenso ritiene nello stato di continuo reato, e di dannazione due infelici persone.

Ss. X

» La mancanza di mezzi necessarj di sussistenza, i
» cattivi costumi provati o notorj, le malattie contagiose,
» o i difetti, che impediscono lo scopo del matrimonio nel-
» la persona cui si vuole contrarlo, sono giusti motivi per
» denegare il consenso al matrimonio.

Se la mancanza di mezzi necessarj di sussistenza ed i cattivi costumi provati, o notorj sono giusti motivi per denegare il consenso richiesto come necessario alla validità, si costringono così tutti i più poveri, e tutti i meno morali ad astenersi da un matrimonio, che frequentemente è necessario per evitare tanti altri maggiori spirituali; e si apre la via ad inconvenienti molto dannosi alle coscienze.

Ss. XII.

» Il consenso al matrimonio non ha forza legale,
» se fu estorto per fondato timore. Si giudica se il
» timore sia stato fondato dalla gravità, e verisimiglian-
» za del pericolo, e dalla fisica, o morale qualità del-
» la persona minacciata.

La Chiesa non riconosce come invalido il matrimonio contratto per timor grave, senon quando è stat

to ingiustamente incusso per estorquere il consenso, cioè a dire quando fu incusso da chi non avea o l'autorità, o la giusta causa d'incuterlo. Si lascia così luogo alle minaccie ed alle pene sancionate dalla legittima autorità contro lo stupratore che si rifiuta di soddisfare alle sue obbligazioni c. 1. de adult. et stup. c. 10. de spon. et matrim.

Ss. XIV.

» L'errore rende nullo il consenso al matrimonio
» soltanto allorchè cade sulla persona del futuro con=
» juge.

Secondo i sacri canoni l'impedimento dell'errore ha luogo non solo quando cade sulla persona, ma quando cade sulla qualità espressamente voluta, ed alla quale è ligato il consenso. Questa è dotrina di S. Tomaso in 4. Sent. Dist. 39. q. 1. art. 2. ad 5.

Ss. XV.

» Se il Marito dopo il Matrimonio trova la Mo=
» glie già fecondata dagli altri; può domandare
» ad eccezione del caso contemplato nel ss. 78; che
» il Matrimonio sia dichiarato invalido.

Dichiarando invalidi i matrimoni perchè le mogli si trovano già fecondate vengono a disciogliersi molti matrimoni già validamente contratti, e conseguentemente indissolubili. Il Marito prima della celebrazione del Matrimonio comunissimamente non teme, non dubita punto di tale fecondazione, e non ha veruna impressione della medesima; quindi non liga egli il suo consenso alla condizione se la sposa non è per altri sposa fecondata, ma lo presta illimitato ed assoluto, e ri=

rimane avvinto dall' insolubile conjugal nodo. Egli è facile, che lo sposo avrebbe condizionatamente acconsentito se avesse avuto alla mente presente il timor di trovare già fecondata la sua sposa; ma essi non avea verun motivo d'immaginar solo, non se lo immaginò, e diede assoluto assenso. Altro è non ho acconsentito, ed altro è non avrei assentito giammai se avessi ciò saputo. Nel primo caso è nullo il Matrimonio, è valido il secondo.

Ss. XVI.

» Tutti gli altri errori dei conjugi, come pure le deluse speranze loro sulle supposte, od anche potuite condizioni non tolgono la validità del contratto di » Matrimonio.

Se uno p. e. prendesse moglie a patto e condizione però, e non altrimenti che a lei non manchi l'asserita sua nobiltà e le asserite sue richezze, e a lei mancasse di fatto la nobiltà e le ricchezze, il Matrimonio è nullo per jus di natura. Niuna umana legge potrà supplire giammai alla deficienza del consenso, e per espressa volontà del contraente il suo consenso non è quando manca la qualità cui è ligato. Come si è dunque potuto soggiugnere in questo parag. che tutti gli altri errori de conjugi, e le deluse speranze loro sulle supposte, od anche patuite condizioni non tolgono la validità del contratto di matrimonio?

Ss. XVIII

» Il condannato al carcer durissimo, o duro, non » può contrarre validamente matrimonio dal giorno » dell' intimatagli sentenza a tutto il tempo della » durata della pena.

Non si riconosce dalla Chiesa la inabilità al matrimonio nel condannato al carcere durissimo, o duro, ed anche ad una pena, che secondo le leggi prima vigenti portava seco la morte Civile. Non sono pochi i casi, in cui il condannato coll' unico mezzo del promesso Matrimonio può e deve riparare al disonore di una infelice, ch' egli sedusse, e provedere alla legittima educazione, e mantenimento della prole indi suscetta.

Ss. XIX.

» Nel tempo medesimo l'uomo può esser unito ad
» una sola Donna in matrimonio, e la Donna soltan
» to ad un uomo. Chi avesse già contratto un
» Matrimonio volesse passare ad un secondo deve
» provare legalmente il pieno scioglimento del primo.

Qui senza dubbio viene prescritto, che colui il quale avendo già contratto un Matrimonio volesse passare ad altre Nozze deve provar legalmente il pieno scioglimento del primo innanzi alle Civili Autorità. Eppure ha scomunicato la Chiesa chi asserisce, che la ricognizione della prova legale non sia di sua competenza.

Ss. XXII. e XXIII.

» È proibito il matrimonio non avuto riguardo se la
» consanguinità nasca da Natali legittimi od illeg.
» gittimi, tra ascendenti, e discendenti, tra fratelli o so.
» relle bilaterali, o unilaterali vale a dire tanto Germa.
» ni quanto consanguinei od uterini. tra figli di fra.
» telli o sorelle e così pure coi fratelli e colle sorelle
» dei Genitori cioè col Zio, e colla Zia da parte tanto
» materna che Paterna.
» Dall' affinità nasce l'impedimento, per cui il marito non

» può contrarre matrimonio coi consanguinei di sua moglie
» mentovati nella sez. 22 nè la moglie coi consanguinei
» del marito menzionati nello stesso paragrafo.

La Chiesa estende gl'impedimenti di consanguinità, e di affinità ex copula licita sino al grado quarto Canonico inclusive Conc. Later. IV. can. 50; e se l'affinità è per conjunzione illecita sino al secondo grado canonico inclusive, Trid. ss. 24. de Reform. Matri. c. 24. Due persone congiunte fra loro in terzo grado pretendevano, che il Parroco assistesse al loro matrimonio. Rifiutossi meritamente il Parroco, e contro il suo rifiuto fu dagli sposi invocata la pubblica Autorità, e questa voleva, che il Parroco fosse prestata l'assistenza perchè il terzo grado non è più d'impedimento. Se il Parroco vi avesse assistito avrebbe commesso un Sacrileggio, avrebbe cooperato ad un sacrilegio attentato da quegli Infelici, avrebbe prestata la sua opera ad un atto invalido e nullo, ad una simulazione e finzione di conjugal contratto e sacramento, la quale è dalla S. Chiesa dichiarata illecita, e gravemente commissa in tutte le circostanze. Ecco il Parroco per le nuove prescrizioni a peggior condizione di prima. Se si fosse stato il Gallo — Italico Governo attentato tal matrimonio ciò si sarebbe operato presso l'ufficiale dello Stato Civile e non si sarebbe pretesa, ed assistenza del Sacro Ministro. Il concordato fra il sommo Pontefice Pio VII e la fu Repubblica Italiana doveva essere per Sovrano Decreto emanato il dì 30. marzo 1806; Legge fondamentale del Regno Italico; e al medesimo non potrà essersi derogato sotto qualunque siasi pretesto. Ora nel concordato medesimo firmato li 16 settembre 1803 fu convenuto, che nessun Parroco possa essere astretto ad amministrare il Sacramento del Matrimonio

nio a chiunque siasi legato da qualcuno degli Impedimen-
ti Canonici.

Ss. XXIV. XXV.

» È invalido il matrimonio fra due persone che fra
» esse abbiano commesso adulterio. È però necessa-
» rio, che l'adulterio sia stato provato prima del con-
» chiuso matrimonio.
» Se due persone benchè senza precedente adulte-
» rio si abbiano promesso di unirsi in matrimonio,
» e se a questo fine siansi tese insidie anche da
» una sola delle parti alla vita del conjuge, che
» formava ostacolo all'esecuzione del progetto non
» può fra essi incontrarsi valido matrimonio an-
» corchè in fatto non sia seguita l'uccisione.

Secondo i Sacri Canoni due sono i delitti che oltre il ratto rendono nullo, ed irrito il Matrimonio. Il primo di questi è l'Omicidio col quale due persone coll'intenzione di unirsi in matrimonio, poscia fra loro in vigor di previa cospirazione anche senza il precedente adulterio uccidono il conjuge, che forma ostacolo all'esecuzione del progetto, e l'uccidono o da loro stessi, o per opera d'altri e non solo quando dell'uccisione sono causa fisica, ma anche quando sono causa morale col loro consiglio, eccitamento e comando. Forma pure impedimento dirimente quell'Omicidio, col quale dopo commesso l'adulterio viene ucciso anche senza previa intelligenza e cospirazione uno de conjugi dall'uno, o dall'altra degli adulteri coll'animo di contrarre appresso il Matrimonio col superstite dei Conjugi, benchè lo stesso superstite o avesse ignorato, od anche contradetta quella morte. Così è stabilito nelle Canoniche sanzioni cap. de

de cons. 3 art. a. c. 3. de eo, qui duxit. Il secondo delitto da cui procede impedimento dirimente non è secondo i sacri canoni il semplice e nudo adulterio; ma quando gli adulteri prima o dopo l'adulterio loro congresso si unirono in matrimonio per quanto dipende dal canto loro, sebbene tuttora la respettiva comparte, o promettono almeno di sposarsi dopo la morte della medesima; come ordina il capo ultimo de eo qui duxit. Non è poi necessario nella Chiesa che l'adulterio sia stato nel foro esterno legalmente provato. Ella è impossibile quasi sempre e difficilissima la prova legale di questo delitto, e per lo più la prova legale del medesimo non è spediente per gli scandali inconvenienti che indi ne derivano. Il valore poi, che sia invalido il matrimonio fra due persone per il solo ed unico motivo, che hanno insieme commesso adulterio egli è un porgere occasione a continuare i turpi delitti, e chi li ha incominciati vivendo la sua consorte li continua pur troppo, e più agevolmente dopo la di lei morte. E il richiedere come necessario all'invalidità del Matrimonio degli Adulteri che l'adulterio sia stato provato prima del conchiuso matrimonio è un dar ansa a dissotterrare e rendere clamoroso in molti che assai meglio sta sepolto nella taciturnità e nel silenzio.

§. XXVI.

» Per la validità del matrimonio si richiegono la di-
» nunzia, e la dichiarazione solenne del consenso.

La Chiesa ricerca bensì al valore del Matrimonio la Dichiarazione solenne del ~~Matrimonio~~ consenso; ma non già la dinunzia; sebbene anche questa sia prescritta onde il Matrimonio venga solecitamente contratto,

Conc. di Trento sess. 24. de reform. matri. c. 1. Essendosi pro=
mulgato un Decretto, il quale dichiarava nulli, ed irriti i
Matrimonj non preceduti dalle denunzie, la S. Sede A=
postolica ordinò; che fosse immediatamente rivocato qual
Decretto come ci rifferisce Benedetto XIV; de Synod. Dig.
lib. 2. C. 5. n. 2....

Ss. XXVIII.

» La dinuncia deve farsi in tre giorni di Dome=
» nica ~~e di Festa all' adunanza ordinaria~~ nella Chie
» sa Parrochiale del Distretto e se gli sposi abitano
» in diversi distretti nella Chiesa pure Parrochiale del
» Distretto di ciascun di essi. La pubblicazione dei
» Matrimonj fra non Cattolici Cristiani si deve eseguire
» non solo nelle congregazioni religiose, ma anche nelle
» Chiese Parrochiali Cattoliche nel Distretto delle quali
» dimorano; quella de Matrimoni fra Cattolici, ed acat
» tolici Cristiani dovrà farsi nelle Chiese Parrochiali
» della parte Cattolica e nell' oratorio della parte ac
» cattolica quando anche nella Chiesa Parrochiale
» Cattolica, nel cui distretto la parte accattolica dimora.

Dispiace che la pubblicazione dei matrimoni fra non Cattolici Cristiani si deve eseguire anche nelle Chiese Parrochiali nel Distretto delle quali dimorano; e che la pub=blicazione de' matrimonj fra Cattolici, ed Acattolici Cri=stiani debba farsi nella Chiesa Parrochiale della parte Cattolica. Benedetto XIV. de Sin: Dioc. lib. 6. Cap. 5. ci assicu=ra, che la S. Sede Apostolica giudicò sempre illecito il comunicare cogli eretici in divinis, e che in Divinis comunicano i Cattolici colle persone eretiche, quando si uniscono colle stesse in Matrimonio. La Chiesa dic' egli ha sempre inibite ai fedeli queste sacrileghe Nozze,

e impone agli ordinarj nella sua Bolla 34 del Tomo 1. del suo Bollario di tener lungi dalle medesime i fedeli. Egli aggiugne nel lib. 9. cap. 2. che un tal matrimonio, interdetto anche dal gran Concilio Calcedonese nel quinto secolo, abbisognava di Pontificia dispensa, la quale non viene concessa senon v'intervenga qualche causa assai grave, e nonsiavi alcun pericolo di perversione nel conjuge e nella Prole.

Ss. XXIX. e XXX.

» Se gli Sposi od uno di essi non abbiano ancora di-
» morato sei settimane nella Chiesa Parrochiale, in cui
» deve contrarsi il Matrimonio, la dinuncia deve farsi
» anche nel luogo dell'ultima loro dimora, ove abbia-
» no abitato, per un tempo più lungo di quello ora
» determinato, oppure essi devono continuare la di-
» mora per sei settimane nel luogo dove si trovano,
» affinchè la dinuncia ivi fatta sia sufficiente.
» Nel conchiudendosi il Matrimonio entro sei mesi dacchè
» fu pubblicato dovranno rinovarsi tre volte le pubbli-
» cazioni.

Secondo le pratiche della Chiesa per avere una morale certezza della libertà dei contraenti e della non esistenza di altro Canonico impedimento fra di loro si ricavano gli attestati quanto si può sicuri del luogo di origine, e di altri luoghi dove per qualche tempo considerabile hanno dimorato dopo gli anni della pubertà: così hanno dichiarato varie decisioni della S. Congregazione interprete del Conc. di Trento. L'accordare che basti la dinuncia fatta nel luogo dove gli Sposi hanno continuato la loro dimora per sole sei settimane senza corredo di altri do-

tamenti a' un aprire la strada a molte frodi, ed a matrimonj bene spesso invalidi, od almeno illeciti. Scrive Benedetto XIV nella sua instituzione ecclesiastica 33. n. 8. che la S. Sede Apostolica ha sempre riputati invalidi i matrimonj di coloro, i quali dal luogo del proprio domicilio, e senza abbandonare lo stesso si trasferiscono ad altro luogo con intenzione di unirsi in matrimonio senza aver prima in quel luogo acquistato un nuovo domicilio, o quasi domicilio col trattenervisi per la maggiore, o notabil parte dell' anno. Abbiamo già fatto gli occhi, gli scandali di Matrimonj per tal motivo invalidamente contratti negli anni decorsi da quelli, ch' erano già vicini all' austriaco Impero, e ne avremo assai più per la stessa raggione in avvenire. Lo stesso dir si può con proporzione del periodo di sei mesi, dopo i quali soltanto vogliansi rinnovate le dinunzie nel caso, che il Matrimonio non sia stato contratto. Giusta le costituzioni di questa Diocesi basta due mesi per dover pubblicare di nuovo il matrimonio.

S. XXXIV.

» Contraendosi il matrimonio fra persone Cattoliche,
» ed accattoliche deve il consenso dichiararsi alla presenza di due testimonj avanti il Parroco Cattolico sull' istanza però dell' altra parte può comparire a questo atto solenne anche il Pastore accattolico.

Primo contro il divieto della Chiesa si permette il Matrimonio fra una parte Cattolica, e l'altra accattolica. Secondo parimente contro la proibizione dei Canoni s'impone al Parroco Cattolico di assistervi ad un tale matrimonio anche coll' intervento del Pastore accattolico e così si comuni con essi in divinis. Tali matrimonj non sono soliti fin' ora in Italia, ed è assai male il permetterli con

con legge generale e introdurli; essendo essi non senza dis-
prezzo de sacri Canoni, ed in rovina delle anime. Tali
Matrimonj non si possono celebrare in Chiesa, e non si
può dire la S. Messa alla presenza degli Sposi, ne si può
benedirli, come c'insegna il Sapientissimo Sommo Ponte-
fice Benedetto XIV. de Syn: Dioc. lib. 9. C. 5.

Ss. XXXV.

» Se gli Sposi non presentano l'attestato in scritto
» della pubblicazione regolarmente seguita; o se le
» persone indicate nel ss. 6. 7. 8. 9. e 11. non producon-
» no la prova dell'ottenuta permissione necessaria per
» il Matrimonio, o se quegli la cui maggior età
» non è manifesta, non può insinuare le fedi bat-
» tesimali, o la prova in scritto della maggior età;
» o se lo straniero non potrà debitamente giustifi-
» care la personale sua capacità voluta dal ss. IV.
» di conchiudere valido contratto di Matrimonio, o
» se presentasi qualsivoglia altro impedimento al
» Matrimonio, è proibito sotto grave pena al curato
» di unire gli sposi, finchè non sieno prodotti tut-
» ti gli attestati necessarj, e siano tolte le dificoltà.

Su questo parag. oltre quanto si è detto sui parag.
in esso nominati si osserva, che i molti requisiti ricercati
potrebbero per i casi d'urgenza essere d'ostacolo all'
adempimento de' doveri di coscienza, e che al Parroco
viene sotto grave pena proibito il procedere, ed operare
secondo il prescritto delle sacre costituzioni della Chiesa,
alle quali ha con solenne giuramento promessa vera
ubbidienza, e che egli viene considerato non più qual
sacro ministro dell' ecclesiastica Gerarchia ma puramen-
te qual secolare ministro Politico.

§. XXXVI.

» Se gli Sposi si credono gravati dall' esser
» stata loro ricusata l'unione in Matrimonio, pos-
» sono portare le loro doglianze al Governo, ed
» ove questo non esista all' ufficio del Circolo.

La Chiesa riconosce di sua competenza il decidere sulla giustizia, ed ingiustizia nel gravame, che può addur taluno, perchè vengagli ricusata l'amministrazione del sacramento del matrimonio.

§§. XXXVII, XXXVIII. XXXIX.

» Per pieno documento del conchiuso contratto di ma-
» trimonio sono obbligati i Parrochi ad inscriverlo di pro-
» pria mano nel libro Matrimoniale a ciò specialmente destinato. Debbono
» chiaramente scriversi il Nome, e Cognome ~~pure~~ de'
» ~~Genitori~~ l'età, l'abitazione, e la condizione de'
» conjugi coll' annotazione se fossero celibi o vedovi;
» il Nome, e Cognome pure de' Genitori e de' testi-
» monj. il giorno inoltre del contratto matrimonio,
» finalmente il nome anche del Curato, avanti il
» quale venne solennemente dichiarato il consen-
» so, ed indicarsi insieme i documenti, coi quali fos-
» sero state tolte le occorse difficoltà.

» Se il Matrimonio avesse a conchiudersi in luogo
» terzo, alla cui Parrochia non appartenga l'uno nè
» l'altro degli Sposi, il Curato ordinario nel rillasciare
» il documento, con cui delega un altro a far
» le sue veci, è obbligato ad inscrivere questa cir-
» costanza nel libro matrimoniale della sua Parrochia,
» indicando in qual luogo ed avanti qual Parroco pre-
» cisamente debba esser conchiuso il Matrimonio.

» Il Curato del luogo in cui segue il Matrimonio è te-
» nuto ad inscrivere la conclusione nel Libro de' Ma-
» trimonj della sua Parrochia coll' annotazione da qual
» Parroco sia stato delegato e fra otto giorni del con-
» chiuso matrimonio deve notifficarlo al Parroco da
» cui ebbe la delegazione.

In questi tre paragrafi altresì si risguarda il Parro-
co qual semplice ministro della sola laica Potestà co-
me è un Pastore presso gli Eterodossi. La Chiesa colle
sue leggi ha sapientemente provveduto ad ogni cosa,
e ad ogni uopo.

§§. XL; XLI; XLII; XLIII; XLIV; XLV.

» La dispensa degli impedimenti al matrimonio può chie-
» dersi per gravi motivi al Governo, il quale secondo la
» qualità si metterà in ulteriore corrispondenza.
» Prima della conclusione del matrimonio questa di-
» spensa dagli impedimenti deve chiedersi dalle stesse
» parti, e in loro proprio nome. Che dopo il conchiuso
» Matrimonio si manifestasse un impedimento dapprima
» ignorato, ma dissolubile possono le parti anche per
» mezo de' loro Curati e senza esprimere il loro nome
» ricorrere per la dispensa al Governo.
» Nei luoghi ove non risiede il Governo, sono autori-
» zate le Autorità nelle Provincie, nei Capitaniati e nei
» Circoli a dispensare per motivi gravi della seconda, e
» terza pubblicazione.
» In ~~conclusione~~ Circostanze urgenti può essere accor-
» data la totale dispensa della dinuncia dal Go-
» verno, o dall' uffizio del Circolo ed in caso di
» provato vicino pericolo di vita in guisa che non sof-
» fra indugio, anche dalla superiorità locale. Dovran

» no però gli sposi dichiarare con giuramento, non esservi
» loro noto alcun impedimento che fosse d'ostacolo al ma-
» trimonio.

» La dispensa delle tre pubblicazioni prestato il detto
» giuramento è da concedersi anche allora, quando deb-
» bono unirsi in matrimonio due persone delle quali
» fosse già prima opinione generale che il matrimo-
» nio realmente sussistesse fra di loro. In tal caso la di-
» spensa può chiedersi al Governo dal Curato, taciuti
» i Nomi delle parti.

» Se la dispensa da un impedimento, che esisteva
» al tempo della conclusione del matrimonio venga
» conceduta si dovrà senza ripetere la dinanzia dichia-
» rare nuovamente il consenso avanti il Curato presen-
» ti due testimonj di confidenza; e quest atto solen-
» ne dovrà scriversi nel libro matrimoniale. Adem-
» piutosi a queste prescrizioni dovrà tale matrimo-
» nio considerarsi, come se fin da principio
» fosse stato validamente conchiuso.

La Chiesa in possesso fino dai tempi Apostolici del diritto di mettere impedimenti dirimenti, ed impedienti il Matrimonio de suoi figli ha pure sempre creduto suo diritto di dispensare per giusti motivi dai medesimi tanto in via occulta, quanto in via pubblica, e solenne secondo la diversità dei casi. Questo diritto non solo non lo hanno mai contraddetto i Principi Cristiani, ma lo hanno anche praticamente per le loro per le loro proprie persone riconosciuto, come si potrebbe comprovare con moltissimi fatti; la Chiesa concede delle dispense senza che siano espressi i nomi non solo quando trattasi di matrimonio prima conchiuso ma quando trattasi ancora di matrimonio da conchiudersi.

Queste dispense però vengono per mezzo della sacra

Penitenzieria Apostolica gratuitamente dalla Chiesa con: cesse affin di rimediare a gravi inconvenienti, e scandali al: lorchè l'impedimento deriva dal commesso adulterio, od ince: sto, ed in questi casi soltanto, ottenuta che siasi la dispensa rinnovasi tanto cautamente il reciproco consenso, che in nessun modo sia disvelato il delitto. Non è poi necessario, che si dichia: ri nuovamente il consenso avanti il Parroco presenti due testimonj di confidenza, essendo già stata premessa tale solenità, e constando già della medesima società. Allorchè poi l'impedimento procede da cause oneste, e senza reato de' contraenti, come sono per cagion d'esempio l'impe: dimento di consanguinità vuole meritamente la Chiesa, che nelle petizioni delle dispense si esprimano i Nomi dei postulanti e dopo l'impetrazione, ed esecuzione delle me: desime si celebri pubblicamente il matrimonio in facia della Chiesa; altrimenti sarebbe noto al pubblico l'impedi: mento e la invalidità del matrimonio stesso, e al pubblico non sarebbe nota la sua valida celebrazione.

Rispetto alla dispensa delle dinunzie non si sa in: tendere come anche queste stabilite dalla Chiesa e riser: vate al Vescovo per la dispensa, vogliansi dispensabili dall' autorità Civile.

È pure di rimarcarsi l'inconveniente che bene spes: so potrebbe avvenire nel caso di vicino pericolo di vita in cui nemmeno si può avere ricorso all' autorità locale e non si può quindi con valido matrimonio provvedere alla pace delle coscienze, alla legittimazione e mantenimento della prole, etc.

Ss. LIII

" Il Matrimonio contratto di propria autorità da un minorenne o da persona soggetta a Curatore può impu:

» gnarsi dal Padre, tutore, o curatore soltanto fin che dura
» la patria potestà, la Tutella o la cura.
Siccome la Chiesa non ha mai riconosciuto invalido il matrimonio contratto di propria autorità da un minorenne, o da altra persona soggetta a Curatore, che per altro abbia compiti gli anni della pubertà; così non si può ammettere, che la validità d'un tal matrimonio possa venire impugnata dal Padre o dal Tutore, o Curatore. La mancanza dell'assenso del Padre, del Tutore o Curatore dirime, o non dirime rende invalido il matrimonio dei minorenni per modo, che rimane come incerta e sospesa la invalidità del diritto di reclamare contro il matrimonio, il Padre, Tutore, o Curatore possono prevalersi, e non prevalersi, la validità del matrimonio può essere impugnata sino ad un determinato tempo e non più. E frattanto come può esser quieta, e tranquilla la coscienza di tali conjugati, come può esser assicurata la legittimità, la educazione, ed il provvedimento della prole in quel frattempo sussettà?

S.s LIV. e LV.

» La procedura sull'invalidità del matrimonio deve farsi soltanto innanzi al Tribunale provinciale del Distretto,
» nel quale i conjugi hanno l'ordinario loro domicilio. Da
» esso Tribunale deve delegarsi il Procuratore del fisco, od
» altra persona inteligente e proba ad investigare le circo-
» stanze, ad a difendere la validità del Matrimonio pov
» per rilevare ex offizio il vero stato della cosa anche
» nel caso, che la procedura sia stata intrapresa ad istan-
» za di una delle parti.
» Se l'impedimento si può togliere, il Tribunale Provinciale procurerà di farlo mediante le disposizioni ne-
» cessarie all'uopo ed inteligenza delle parti. Se ciò non posso ottenersi il tribunale pronuncierà sulla validità del ma-

„ matrimonio.

La Chiesa ha deciso esser di suo diritto, e competenza la cognizione, e giudizio delle cause matrimoniali. Di questo diritto ella è in pieno possesso sino dai tempi Apostolici, e questo diritto è stato in lei praticamente riconosciuto dalli stessi Principi nelle loro persone. Si vegga la costituzione di Benedetto XIV. Dei miseratione che la vigesima pri̲ma del Tomo primo del suo Bollario, costituzione la cui piena osservanza fu dal Governo Veneto inculcata, onde per argine ai gravissimi disordini resi già pur troppo fre̲quenti; costituzione in cui difusamente, e con somma ac̲curatezza vengono stabilite le più caute ed utili disipline affinchè nelle cause gravissime che si promuovono per otte̲nere la dichiarazione di nullità del contratto matrimo̲nio nulla intervenga d'inconsideratezza, e di negligenza. Deve per sempre deputarsi il difensore del Matrimonio, esso deve ogni volta prestare il giuramento di fare colla maggior esatezza il suo dovere, deve chiamarsi agli atti tutti sotto pena di nullità dei medesimi, esso deve apellarsi al Giudice Superiore quando è stato dichiarato invalido il Matrimonio, ed ancorchè con due uniformi sentenze sia stato infirmato il vincolo, esso può insistere ed apellare di nuovo, perchè tali sentenze non possono in rem judicari

S.S. LVII. e LVIII.

„ Nei casi specialmente in cui venga asserita una pre̲
„ cedente, e perpetua impotenza al debito conjugale
„ la prova deve farsi col mezzo di periti, vale a di̲
„ re di medici e Chirurgi, o dove occora anche di
„ levatrici.

„ Ove non può decidersi con certezza, se l'impoten̲
„ za sia perpetua, o soltanto temporanea i Conjugi

» sono obbligati a coabitare insieme per un anno ancora, e con:
» tinuando l'impotenza per questo tempo il matrimonio
» si dichiara nullo.

Per legge Ecclesiastica si ricerca in caso di dubbia impotenza uno sperimento Triennale prima di pronunciare la nullità del Matrimonio C. 5. de frig. et malef. esigono altresì il giuramento de conjugi, e di sette persone propinque. Debbono pure prestare il giuramento i Medici i Chirurgi, e Levatrici secondo il prescritto dei C. 4. e 14. eh. tit. il Can. 2 caus. 33 quest. 1. ed il can. 5. ed ultimo de frig. et malef.

S.s LX, LXI, LXII.

» La separazione di letto, o di mensa allorchè ambi:
» due i Conjugi acconsentono alla medesima, e siano
» d'accordo sulle relative condizioni deve concedersi
» dal Tribunale sotto le seguenti cautele.
» Debbono pria di tutto i conjugi, che domandano
» la separazione manifestar al loro Parroco insieme
» coi motivi la risoluzione loro di separarsi. È do:
» vere del Parroco il richiamare alla mente de Con:
» jugi le promesse reciproche solennemente fatte al
» momento dell' unione in matrimonio, ed inculcare
» loro seriamente le conseguenze dannose della se:
» parazione; queste ammonizioni debbono ripetersi
» per tre diverse volte. Se riescono inefficaci il Par:
» roco deve rilasciare alle parti l'attestato scritto col
» quale dichiara, che fatte tre volte alle medesime
» inutilmente le ammonizioni persistono ancora nel
» desiderio di separarsi.
» Ambidue i Conjugi debbono presentare al Giudice
» ordinario la domanda di separazione insieme con
» quest' attestato. Dal Giudice dovranno citarsi a com:
» parire in persona, e se innanzi a lui confermano

» di essere fra di loro d'accordo tanto sulla separazione quanto
» sulle condizioni relative ai beni, ed al mantenimento, concede-
» rà senz'altra investigazione la separazione doman-
» data, e ne farà annotazione negli atti Giudiciali. Es-
» sendovi figli è offizio del Giudice il provvedere secon-
» do le prescrizioni risguardanti gli obblighi de Genitori.

Anche rispetto alla separazione non solo di abitazione, ma ancora di letto, e di mensa la Chiesa richiama i suoi diritti di conoscere le cause. Il Sacramento del Matrimonio, che l'Apostolo insegna essere Sacramento grande perchè appunto rappresenta l'unione perpetua dell'Uomo Dio colla Chiesa sua sposa è unione indivisibile fra marito e Moglie ed un tal nodo che per la sola morte dell'uno, o dell'altro può venire disciolto. Il Marito, e la Moglie, disse Dio medesimo, come ne assecura il Divin Salvatore per bocca del progenitore Adamo sono una carne solo, e quindi è tenuto il marito ad abbandonare occorrendo eziandio suo Padre, e sua Madre, e di star sempre in compagnia di sua consorte e l'uomo deduce quindi Gesù Cristo non separi ciò che Dio ha congiunto. Egli è dunque un sacro assai importante dovere dell'ecclesiastico ministro il tenere in una stretta costante unione e concordia i Conjugi, il prevenire, e dissipare i motivi che possono turbarla o romperla e l'usare ogni mezzo possibile per ristabilirla e ripristinarla, allorchè i conjugati sono di loro arbitrio disuniti. Questa fu sempre, ed è una speciale sollecitudine, e premura prima negli anni del mio Parrochiale Offizio poscia in entrambi i miei Vicariati S. V.; ne quali sono il Paroco de Parrochi diocesani, e questo è ciò che di continuo fanno i Rettori delle anime, e non già

le due o tre volte soltanto, perchè giusta il precetto Apostolico dobbiamo instare opportune, importune, arguere increpare in omni patientia, et doctrina. Ciò richiede la gravità del argomento, poichè la disunione de' Conjugi è gravemente ingiuriosa al Sacramento, apportatore tabile svantaggio all'onore, sfortuna della prole, ed è di gran pernicie alle anime de divorzianti, e di pernicioso esempio alla società.

Per siffatti motivi la S. Chiesa non chiude no la porta ai divorzj, ma procede con molta pena e ramarico li difficulta possibilmente e non li accorda senon quando è costretta ad accordarli. La S. Chiesa concede il divorzio soltanto come già scrissi nell' osservazioni unite alla mia assai lunga risposta rassegnata all' eccelso Governo il giorno #. Se uno de conjugi è divenuto eretico, ed apostata, se dalla coabitazione de' conjugati possono derivare i delitti, la emenda, e la riforma della loro separazione, se una parte usi verso l'altra trattamenti di vera sevizie, se una di esse sia macchiata di Adulterio o di altro nefando turpe comercio. Si rigettano poi dalla S. Chiesa le petizioni quando dalla parte rea si da idonea cauzione di non maltrattar l'altra se non è sì grande la sevizie, che non possa applicarsi sufficiente provedimento e riparo; quando la moglie viene imputata di commesso adulterio prova di esser stata violentemente oppressa, quando fu materiale soltanto, e senza reato il carnale congresso perchè il Conjuge adulterante credeva di averlo non con persona adultera, ma con la sua consorte; quando l'uno e l'altra de Conjugi sono caduti nella stessa turpitudine, perchè delicta paria mutua compensatione tolluntur; quando l'Adulterio di uno de'

Conjugi è seguito per opera e consiglio dell' altro, quando u:na parte condonano all' altra il reato, e con lei usò di nuovo il Matrimoniale congresso; quantunque non ignorasse la reità della stessa; ed ancorchè ambidue i Conjugi abbiano fra loro d'accordo fissato di separarsi, il loro mutuo consenso non è dalla Chiesa valutato, ed atteso, se quando ciò fanno a fine di abbracciare uno stato più perfetto, cioè quando ambidue fanno voto di castità, o professione solen:ne in un religioso instituto dalla Chiesa approvato. Ecco quanta sia la sapienza, quanta la giustizia, la rettitudi:ne, la circospezione, e quanto provide le misure della S. Chie:sa anche in questo Proposito: ecco con quanta equità, e cautella si riparano possibilmente i disordini, e si reprimo:no i abusi dell' umana libertà.

Aprono strada agevole, piana, e vasta alla con:jugal separazione di letto e mensa i Parag. 60. 61. 62. e 63 delle prescrizioni Civili; ora non più l'ecclesiastico, ma il civile tribunale non solamente può ma deve con:cedere questa separazione, allorchè acconsentano di sepa:rarsi ambidue i Conjugi anche minorenni, anche desti:tuti, anche disconsenzienti i Curali, cui sono soggetti: Si ri:chiede soltanto, che innanzi il Giudice Secolare confermino di esser fra di loro d'accordo sulla separazione e pre:sentino a lui un attestato, in cui il loro Parroco dichiara che egli hà dichiarate alla lor mente le promesse reciproche solen:nemente fatte al momento dell' unione in matrimonio ed ha inculcate loro seriamente le conseguenze dannose della separazione, ma che dopo le ammonizione tre volte fatte in:utilmente essi persistono nel desiderio di separarsi. Non

essendo dalle leggi determinato il tempo fra la prima, seconda, e terza ammonizione potranno queste esser solecitate e pretese in diverse ore di un giorno solo da' conjugi riscaldati, e quindi non si darà luogo più alle riflessioni opportune e necessarie in un argomento di tanto rilievo. Nasce sovente il caso, massime nella presente corrazion di costumi, che i Conjugi per una reciproca irragionevole avversione per meri mal ideati sospetti, per gelosia priva affatto di solidi motivi, per inclinazione ed affetto verso qualche altra persona, per certi puntigli, e capricj si ostinano si ostinano in guisa nella mala volontà di separarsi, che nulla badano ai doveri del sacro conjugal nodo, e della prole, nulla ai rimorsi della coscienza, nulla alle caritatevoli, e forti ammonizioni dei più stretti parenti degli intimi amici, e del zelante loro Parroco, nulla calcolano le funeste conseguenze, e nulla il gravissimo, e prossimo pericolo d'incontinenza, al quale miseramente vanno pur troppo ad esporsi.

Se il Parroco sapesse di certo e vedesse apertamente che i motivi i quali devono a lui manifestarsi realmente non sussistono, o che non sono sufficienti e legittimi; ma che sono anzi riprovevoli, e procedenti da puro puntiglio, e rea passione; avrà egli allora di rillasciare alle parti l'attestato in iscritto, e col medesimo di cooperare attivamente, e concorrere con positiva istanza onde ottengano dalla Laica autorità sia secondato, e sanzionato il loro malaugurato capriccio? Avrà egli da influire così quantunque sia a lui noto, che per disposizione di legge il Giudice deve senz'altra investigazione concedere ai medesimi la separazione richiesta? Dunque tutti e poi tutti i con:

i Conjugati possono alla fine di loro volontà divorziarsi, ed il divorzio bene analizzando le cose dipende liberamente dal proprio loro volere. Dirassi esser dura cosa che stiano insieme quelle persone, che più non vogliono stare assolutamente unite; ma egli è bene agevolare così il conseguimento de loro sregolati desiderj con sì gran affronto al Sacramento, con sì pubblica violazione de sacri perpetui impegni spontaneamente assunti con tanta solennità in facia agli Altari, l'anteporre il commun male, che ne risente la Chiesa, e la società ad un male privato di molesta coabitazione di due individui, i quali possono da se stessi porvi pronto rimedio, ch'è in mano loro, e da loro totalmente dipende ajutandoli a questo oggetto medesimo la grazia santifficante, qualora non sia dai medesimi demeritata, od impedita.

S. LXIII.

» Il Conjuge minorenne o soggetto a Curatore può da
» se solo acconsentire bensì alla separazione ma per
» le convenzioni relative al Patrimonio e al mante-
» nimento de Conjugi come pure rispetto al manteni-
» nimento de figli si richiede il consenso delle persone
» dalle quali sono essi legalmente rappresentati, e così pure
» del Giudice pupillare.

Dispiace che il minorenne o soggetto a Curatore non possa senza l'altrui consenso unirsi in matrimonio, che frequentemente è necessario per la sua eterna salvezza, e possa da se solo acconsentire alla separazione. Dispiace altresì che più del bene spirituale si interessi la legge del bene temporale, il quale viene più tutelato col richiedere il consenso altrui.

§§. LXIV. e LXVI.

» Se una parte non vuole acconsentire alla separazione,
» e se l'altra ha legittimi motivi d'insistervi debbono an:
» che in questo caso permettersi le amichevoli ammonizioni
» del Parroco. Riuscendo queste infruttuose, o ricusando la
» la parte incolpata di comparire innanzi al Parroco; la di:
» manda corredata dall'attestato del Parroco, e delle prove ne:
» cessarie deve presentarsi al Giudice ordinario, ch'è obbliga
» to ad investigare le cose ex officio ed a decidere. Il
» quale può prima anche della decisione accordare un
» separato conveniente luogo alla parte che si ritrovasse in
» pericolo.
» Può la separazione ammettersi dal Giudice per i seguenti
» motivi, se la parte convenuta sia stata giudicata rea di
» adulterio, o di qualche altro delitto; se abbia abbandonato
» maliziosamente il conjuge querelante, o siasi data a vive:
» re disordinatamente in guisa, che una parte considera:
» bile del Patrimonio del conjuge querelante e i buo:
» ni costumi della famiglia sieno posti in pericolo per in:
» sidie pericolose tese alla vita o alla salute per gravi
» maltrattamenti, o per ripetute afflizioni d'animo a secon:
» da dei diversi rapporti alle persone molto sensibili per
» costanti difetti corporali congiunti a pericolo di contagione.

Nel decidere le questioni, che insorgono, quando una parte non vuole acconsentire alla separazione ed insiste l'altra, il Giudice Secolare deve concedere ben molti divorzj, che non si possono ammettere dal Giudice ecclesiastico per esser la parte convenuta giudicata rea non d'adulterio ma d'altro delitto.

secondo i sacri Can: Non la può ammettere il Giudice ecclesiasti:co. per esser <u>al</u> <u>infra</u>

per esser l'uno de' Conjugi stato privamente abbandonato dall' altro sebbene non senza malizia; per esser in pericolo notabile parte del Patrimonio del querelante, potendosi allontanare il pericolo con altre provvidenze, e misure; per esser di mezzo insorte, e ripetute afflizioni d'animo a seconda dei diversi rapporti delle persone molto sensibili, essendo facile l'accampare un' affettata sensibilità per avere un titolo alla separazione. E come potrà mai il Parroco senza gravame della propria coscienza prestar l'opera sua, e rillasciare un certificato senza di cui per disposizion della Legge non può il Giudice Laico procedere, e decretare il divorzio richiesto per questi titoli, che non sono beneficati dai sacri Canoni, la cui osservanza ha egli solennemente con giuramento promessa? Come potrà con tranquilla coscienza amministrare i Sacramenti ai Conjugi divorziati, se la Chiesa, che li unì in matrimonio non abbia prima pronunciato quel giudizio, che a lei compete, e non abbia giuridicamente permessa la disunione dei medesimi? Io per me usai ed userò sempre i possibili riguardi, e mezzi a fine di prevenire, e di schivare gli urti, e le collisioni fra l'Ecclesiastica, e Civile Podestà; e giungo fin dove posso giugnere senza tradire i miei sacri doveri, e giuramenti. Non sarebbe cosa affatto indegna, ed assurda, che chi è investito della sacra autorità per sostenerla illesa concorresse a di lei nocumento ed operasse contro le sanzioni della Chiesa chi è per offizio costituito ad osservarle, ed a farle osservar dagli altri?

L'unico mezzo, l'unico ripiego di riconciliare, ed eseguire i doveri verso la spirituale autorità della Chiesa Cattolica e la temporale dell' Augusto monarca da Dio costituito al Civile nostro Governo, egli è dopo aver pre-

messa ogni diligenza e zelo per la nuova unione e concordia e dopo aver in seguito riconosciuta sommariamente, e legalmente la sufficienza dei motivi canonici di concedere separazioni di letto, e di abitazione, a quiete, e tranquillità delle rispettive coscienze come dei Conjugi; così pure dei Rettori delle anime per norma loro necessaria alla retta amministrazione dei Sacramenti, ed i Parrochi poscia rilasceranno senza veruna difficoltà i certificati. Si mantiene così quella perpetua armonia tra la Chiesa, e l'impero che ha costantemente prodotti i suoi salutari effetti a vantaggio egualmente della Religione e dello stato. Ma se la Podestà secolare accorda il Divorzio anche senza senza legittimo motivo, anche senza esserne veruno e solo per un reciproco consenso precedente da pura irragionevole ostinazione, e la Podestà ecclesiastica giusta le sante sue leggi non può approvarlo, e niega conseguentemente i Sacramenti alle parti disgiunte, non è egli questo uno scandalo enorme e tra le due Podestà non è ella questa una discordia funesta, e fatale? Quanti non sono a giorni nostri di general depravazione, e guasto, che ben volentieri approffitano del favore, e dell' indulgenza delle prescrizioni civili senza nulla badare a quella della S. Chiesa? Eppure L'Augusto Principe, che ci governa per disposizione Divina nella sua stessa Patente Sovrana sul Matrimonio dichiara essere sua intenzione, e piena fiducia, che i sudditi suoi secondo la diversità della Religione, che professano avranno già soddisfatto, o non tralascieranno di soddisfare in appresso ai doveri della Religione, e della coscienza. Ma come si può dai cattolici soddisfare a questi doveri senza ubbidire alle sanzioni della Chiesa, e noi ecclesiastici anziche allontanarsene non dobbiamo essere vigilanti, ed attenti per la esecuzione delle medesime.

§s. LXIX; LXX; LXXI.

» Il tempo trascorso, benchè lungo durante il quale
» uno de' Conjugi si assente non dà altro alcun diritto di ri=
» guardare come sciolto il matrimonio, e di passare ad altre
» Nozze; se però all' assenza si associno tali circostan=
» ze che tolgano ogni fondamento di dubbio sulla mor=
» te seguita dell' assente, si può avanti il Tribunale Pro=
» vinciale del domicilio del conjuge abbandonato pro=
» muovere la domanda, affinchè sia dichiarato per mor=
» to l'assente, e per isciolto il matrimonio.
» Sopra questa domanda si deputa un Curatore per
» investigare dell'assente, e questi viene citato entro il ter=
» mine di un anno per mezzo di editto da pubblicar=
» si tre volte nelle Gazzette, se occorre forestiere coll'
» aggiunta che se entro questo tempo l'assente non
» comparirà o in altro modo non darà prova al Tri=
» bunale di essere in vita, esso tribunale passerà alla
» dichiarazione di morte.
» Scorso infruttuosamente questo termine sulla rino=
» vazione d'istanza per parte del Conjuge abbandonato:
» si delega il procuratore del fisco, od altra persona
» intelligente, e proba alla difesa del matrimonio, e
» compiuta la discussione si decide se la domanda
» debba o no esser accordata. La concessione non si
» notiffica subito all' impetrante, ma si sottomette alla
» decisione suprema per mezzo del tribunale su=
» periore.

Nella Chiesa non bastano le prove negative
per riconoscere uno per morto, e permettere allo com=

comparite di passare ad altre Nozze, come era stabilito nel Gius Civile l. uxor. cod. de rep. e li curavj cod. cit. a dietro le quali prove negative sembra permettono anche le sovrane prescrizioni nei citati paragr. che si possa venir alla legal dichiarazione che l'assente è morto. La Chiesa proibisce assolutamente alle mogli i cui mariti sono da tempo lungo assenti il passare senza sicure positive prove alle seconde Nozze. Consultato il sommo Pontefice Clemente III „ de mulieribus
„ quæ viros suos captivitatis, vel peregrinationis causa absentes
„ ultra septenium fuerint præstolatæ, nec certificari possint de
„ vita aut morte ipsorum, licet super hoc sollicitudinem adhi-
„ buerint diligentem, et pro juvenili ætate seu fragilitate carnis
„ humanæ nequeunt ~~contine~~ continere petentes aliis copula-
„ ri „ egli rispose nel C. 19. de spons. „ che quantumque
„ annorum spatio ita remaneant, viventibus viris suis, non pos-
„ sunt ad aliorum consortium canonice convolare nec auctorita-
„ te Ecclesiæ permittas contrahere donec certum nuntium re-
„ cipiant de morte virorum „ ed a tutti i Cristiani che si trovano nella cattività de' Saraceni scrisse il Supremo Gerarca Lucio III nel c. Dominus tit. de secundis nuptiis „ Nullus ex vo-
„ bis amodo ad secundas nuptias migrare præsumat donec ei
„ firma certitudine constet quod ab hac vita migravit conjux
„ ejus „ e ~~ei~~ di fatto quanto sia necessaria la scrupolosa cautela voluta dai Canoni nel proposito basta riflettere al gravissimo inconveniente che accaderebbe qualora v.g. il marito dichiarato morto, perchè non comparve entro il termine di un anno come era citato per mezzo di pubblici editti ricomparisse di nuovo vivo, e la moglie, che dietro tale dichiarazione ha contratto matrimonio, e coabitato col secondo compagno e procreato de figli dovrà come sarebbe necessario riunirsi al primo.

CONCLUSIONE.

Potevano farsi altre osservazioni, e rimarchi. Dalli rimarchi fatti sin qui, apparisce chiaramente essersi moltissimo compromessa, e lesa l'autorità, i diritti e la disciplina della Chiesa rispetto al matrimonio. Apparisce che frequentemente saranno le colisioni fra l'una, e l'altra potestà non solo nell'argomento delle dispense dagli impedimenti, e della cognizione e decisione delle cause, ma ancora per la natura e qualità degli impedimenti medesimi. Di alcuni impedimenti apposti, e vigenti nella medesima, come di quello di pubblica onestà, di cui si fa menzione anche nella lettura di Sirizio ad Imerio, di quello della cognazione spirituale contratta per occasion di Battesimo, o di confermazione, di cui si parla nel can. 53. del sesto Concilio e confermato con tanti decretti Pontificj, e dichiarato ultimamente nel Concilio di Trento nella sess: 24. c. 2; e di quella della cognazione legale tra l'addottante, e l'addottato, e quanti tengono luogo di Genitori, o di figli cap. unico tit. de cognat. legali, e di questi impedimenti affatto si tace nelle prescrizioni Civili. Altri poi dalla Chiesa parimente stabiliti, ed estesi sino al quarto grado dalle Civili prescrizioni ristretti al secondo grado, e ciò negli impedimenti di consanguinità od affinità. Altri finalmente apposti dalla Civil legge none sono dall'ecclesiastiche sanzioni riconosciuti; come la mancanza del consenso del Genitore o Tutore, la condanna al carcer duro o durissimo, il solo adulterio senza promessa, ed il solo attentato alla vita del conjuge senza effetto, e la omission della denunzia. Per questa somma discor:

ponza tra l'Ecclesiastica, e Civile Potestà succedeva assai spesso il caso di matrimonio valido in faccia al Principe e invalido in faccia alla Chiesa è pure assai notabile l'inceppamento che vi ha in punto di dispensa, che prima d'ora s'impetravano unicamente dalla competente autorità della Chiesa, e che ora vuolsi, che debbansi ottenere dall' autorità Civile.

Sono dunque assai grandi i titoli per cui è necessario di richiamare, onde ottenere la salvezza dell'esercizio libero della ecclesiastica Suprema Podestà. Le prescrizioni non nominano mai la Podestà stessa mai il Sommo Pontefice Vicario di Gesù Cristo e supremo Capo visibile della Chiesa per tutto l'Orbe diffusa, mai i Vescovi quos Spiritus Sanctus posuit Regere ecclesiam Dei. Act. c. 20. v. 28; e non fanno neppur un cenno, se intendano di riconoscere i diritti della Chiesa Cattolica.

Questo silenzio in una materia, che tanto deve appartenere al Gius ecclesiastico, dà forte indizio, che il Matrimonio voglia riguardarsi come unicamente soggetto alle leggi Civili anche rispetto ai Cattolici ai quali vengono applicate le prescrizioni stesse, ed anche separatamente da quelle che riguardano gli Accattolici, e gli Ebrei.

È cosa indubitata, ed incontrastabile, che alla Chiesa appartiensi la ragione sulle cose spirituali e sacre, e che indipendentemente da qualunque ~~Civil~~ Civile autorità può far leggi obbliganti circa le medesime. Se gli Apostoli, e i loro successori dallo Spirito Santo furono posti al Governo della Chiesa, come mai potevano governar la Chiesa medesima senza il diritto di Leggislazione assoluta per quelle cose, che al bene della stessa potevano appartenere? L'opera sarebbe rimasta imperfetta, se avessero dovuto ricorrere ad altra Podestà per questo buon Governo. E circa i Sacramenti

qual è tra Cattolici il Matrimonio, il Sacro Concilio di Trento ses. 21. c. 2. „ ~~Qui~~ Declarat hanc potestatem per:
„ petuò in Ecclesia fuisse ut in Sacramentorum di:
„ spensatione, salva illorum substantia ea
„ statueret, vel mutaret, quæ susci:
„ pientium utilitati seu ipsorum
„ Sacramentorum venerationi
„ pro rera temporum vel
„ locorum varietate ma:
„ gis expedire
„ judicaret.

FINIS HUJUS TRACTATUS

&c